

Mauro Ronzani

L'organizzazione della cura d'anime

(con particolare riguardo alla nascita della pieve di Figline)

[A stampa in "Lontano dalle città". Il Valdarno di Sopra nei secoli XII e XIII (Atti del convegno, Monteverchi

- Figline Valdarno, 9 -11 novembre 2001), a cura di P. Pirillo, Firenze 2005, pp. 213-277] © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"

I. Introduzione

Dal punto di vista dell'inquadramento ecclesiastico, il Valdarno Superiore nei secoli XII e XIII era diviso - come del resto ancora oggi - fra le diocesi di Arezzo e di Fiesole, entrambe di costituzione tardoantica. Se prendiamo a riferimento le chiese battesimali, vediamo che all'inizio del nostro periodo dipendevano dalla sede aretina di San Donato la pieve di S. Maria di Petriolo (detta oggi di Galatrona) sulla sponda sinistra del fiume, e su quella destra le pievi dei SS. Ippolito e Cassiano di «Campavane» (trasferita alla fine del secolo XII a Laterina) e di S. Pietro di Gropina. Il resto del territorio era (ed è) sottoposto alla sede fiesolana di S. Romolo, dalla quale dipendevano sul versante occidentale (procedendo da sud a nord) le pievi di S. Giovanni Battista di Cavriglia, S. Pancrazio (detta allora di «Vetine» o di «Avane»), S. Romolo di Gaville, S. Vito di «Schergnano» (poi detta dell'Incisa), S. Leolino di Rignano e S. Lorenzo a Miransù; e, sul versante orientale, S. Maria di Sco, S. Pietro di Cascia, S. Pietro a Pitiana e S. Gervasio a «Sorgnano» (detta poi di Pelago). Benché, come si può vedere, non esistessero fra i due ambiti diocesiani differenze 'tipologiche' d'organizzazione, abbiamo ritenuto di occuparci in questa sede solo del Valdarno ecclesiasticamente fiesolano, in quanto lo stato degli studi e la consistenza delle fonti hanno concentrato qui la nostra attenzione. Il discorso che siamo stati in grado d'elaborare per quest'occasione ruoterà anzi in buona parte intorno alla sede stessa del vescovato di S. Romolo, che intorno al 1172 si pensò di trasferire presso il castello collinare di Figline. La traslazione, come è noto, fu subito bloccata da un intervento militare dei Fiorentini. Se fosse stata realizzata, avrebbe cambiato forse la storia, e certo l'organizzazione ecclesiastica del Valdarno 'fiesolano'; e in ogni caso, al posto della progettata cattedrale sorse sulle colline figlinesi una nuova chiesa battesimale, il cui distretto territoriale e le cui prerogative pastorali e liturgiche richiesero, per essere definiti, una lunga e laboriosa serie di atti, trattative, scontri giudiziari e accordi: circostanza oltremodo favorevole per lo studioso, che solo grazie alla documentazione prodotta in tale occasione riesce a farsi un'idea del funzionamento corrente del sistema d'inquadramento dei fedeli nel secolo XII, sul quale altrimenti le informazioni sono, per tutto il Valdarno, veramente scarse. Quando poi, all'inizio del secondo cinquantennio del Duecento, la primitiva pieve di Figline fu distrutta (dopo nemmeno ottant'anni d'esistenza materiale) e dovette essere ricostruita più in basso, nel sito della Collegiata attuale (al centro della Figline che conosciamo), a qualche chilometro di distanza la «canonica» di S. Lorenzo di Monteverchi stava già fungendo anch'essa da chiesa battesimale 'di fatto' del centro di fondovalle in cui sorgeva; mentre le ulteriori e vistose novità rappresentate dalla fondazione di Castel San Giovanni (nel luogo del preesistente Pianalberti) e di Castelfranco (per non parlare dell'ancor successiva Terranova) sono ormai al di fuori dell'arco cronologico qui considerato (e, come accenneremo, furono per l'assetto ecclesiastico precedente meno dirompenti della fondazione della pieve di Figline).

II. Lo stato delle fonti e degli studi

[T1] Prima di affrontare la trattazione dei (pochi) temi che abbiamo individuato - e a giustificazione delle scelte che abbiamo fatto -, ci sembra opportuno ricordare brevemente le condizioni nelle quali ogni studioso interessato all'organizzazione ecclesiastica medievale del Valdarno 'fiesolano' si trova a lavorare. In questa zona, come è noto, l'esistenza delle pievi battesimali è attestata dai documenti non prima della fine del secolo X o dell'inizio dell'XI (e sempre di sfuggita). Tutte insieme, esse sono ricordate per la prima volta - in quanto chiese 'pubbliche' per eccellenza, e perciò sottoposte all'autorità dell'Ordinario diocesano - nel privilegio concesso da Pasquale II al

vescovo Giovanni l'11 maggio 1103.¹ Per avere un quadro completo dell'estensione e dell'articolazione di ciascun piviere, o plebato (*plebatus*), con l'elenco delle chiese non battesimali ivi comprese, bisogna attendere le liste di carattere fiscale prodotte nel secondo Duecento, ossia il «Libro di Montaperti» (attento ai plebati e ai loro «popoli» in quanto cellule della distrettuazione civile del territorio sottoposto al Comune di Firenze)² e le *Rationes Decimarum*, ove le pievi e le altre chiese poste nel loro ambito battesimale sono viste come benefici ecclesiastici soggetti alla tassazione papale.³ Ma anche questo pur ricco 'panorama' di *plebes*, di «canoniche» e di *ecclesiae* resta a lungo pressoché immobile agli occhi dello studioso, il quale, per animarlo almeno un po', inserendovi le voci dei fedeli laici e i volti dei chierici che nel secolo XIV frequentarono e officiarono (a qualsiasi titolo) tutte queste chiese, deve spigolare pazientemente fra gli atti notarili riportati su pergamena o rimasti nei registri d'abbreviature: ed è una fortuna quando gli riesce di trovare il resoconto dell'elezione di un pievano o di un «rettore», oppure un testamento (fonte preziosa, come è ben noto, per cogliere le propensioni spirituali e devozionali dei fedeli, espresse dalla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura e dai legati «pro anima»)⁴. Finché, già ben dentro il secolo XV, gli atti delle visite pastorali del vescovo Benozzo Federighi danno risposta a tante curiosità rimaste inesaudite, offrendo informazioni sia sull'assetto materiale delle chiese curate (dallo stato dell'edificio culturale agli arredi sacri), sia sui rapporti fra chierici e popolo: risposte tanto più interessanti, in quanto permettono di cogliere gli effetti sul tessuto ecclesiastico della grande crisi demografica e insediativa del secondo Trecento.⁵ La situazione 'fotografata' dalle visite pastorali quattrocentesche si modificò ovviamente - in modo più o meno vistoso a seconda delle zone - nei secoli successivi (dal XVI al XVIII). Tutte le notizie più importanti si possono trovare nelle singole 'voci' del *Dizionario* curato da Emanuele Repetti:⁶ la necessità di documentare le varie fasi attraverso le quali l'organizzazione della cura d'anime aveva assunto, in ciascuna «comunità», la fisionomia materiale e istituzionale con la quale si presentava nei primi decenni dell'Ottocento, fa sì che queste voci siano - a un tempo - dei repertori preziosissimi, e delle vere e proprie 'monografie' critiche, in grado di ripercorrere efficacemente le vicende essenziali dell'inquadramento ecclesiastico locale dalle prime attestazioni di questa o quella *plebs*, fino alla fine dell'antico regime. Non c'è dubbio che consultare i volumi del *Dizionario* repettiano sia la prima cosa da fare per studiare pievi e chiese del Valdarno fiesolano. Personalmente, ciò che in tale lettura ci ha maggiormente impressionato sono taluni segni della lunghissima 'tenuta' del sistema pievano di matrice altomedievale, pur in presenza di mutamenti decisivi nell'assetto insediativo. Così, nel compilare la voce dedicata a San Giovanni, Repetti ha cura di ricordare che la dipendenza - sia pure vieppiù meramente formale - della sua omonima chiesa battesimale dalla pieve di Cavriglia perdurò fino alla fine del secolo XVII (e la memoria di tale dipendenza fu ulteriormente tenuta viva da un'offerta di ceri che il pievano di San Giovanni doveva tributare annualmente all'antica matrice);⁷ e alla voce su Castelfranco di Sopra, il lettore trova la notizia che «la chiesa di S. Tommaso, ora pieve di Castelfranco (...), fu staccata dal suo

¹ Lo si legge in *Italia Sacra sive de episcopis Italiae*, 2^a ed. a cura di F. UGHELLI e S. COLETI, III, Venetiis 1717, coll. 237 - 238. ² *Il Libro di Montaperti, Anno MCCLX*, a cura di C. PAOLI, Firenze 1889 (Documenti di storia italiana, IX); utilizzato e valorizzato da R. STOPANI, *Il contado fiorentino nella seconda metà del Duecento*, Firenze, Salimbeni, 1979. ³ *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Tuscia I - Le Decime degli anni 1274-1280*, a cura di P. GUIDI, Città del Vaticano 1932, pp. 33-49; *Tuscia II - Le Decime degli anni 1294-1305*, a cura di P. GUIDI e M. GIUSTI, Città del Vaticano 1942, pp. 47-68. ⁴ Su questa fonte è costruito il volume di S. RICCI, *De hac vita transire. La pratica testamentaria nel Valdarno superiore all'indomani della Peste Nera*, Firenze, Opus Libri, 1998 (Fonti e studi di storia locale, 11). ⁵ Un'ottima presentazione in P. PIRILLO, *La visita pastorale di Benozzo Federighi ed il territorio della diocesi fiesolana nel Basso Medioevo*, in *Un archivio, una diocesi. Fiesole nel Medioevo e nell'età moderna*, a cura di M. BORGIOI, Firenze, Olschki, 1996 (Cultura e Memoria, 4), pp. 59-87. Uno studio specifico riguardante il nostro territorio in M. BARDUCCI, *Il Valdarno di Sopra da una visita pastorale del 1434-1439*, «Argomenti storici», II, 1980, pp. 64-82. ⁶ E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana*, 6 voll., Firenze 1833-1845; rist. anast. Firenze 1972. ⁷ *Ibid.*, vol. V, p. 56.

antico piviere di S. Maria a Pian di Scò, ed eretta in chiesa battesimale» solo in data 17 novembre

La somma delle 'monografie' repettiane riguardanti il Valdarno produce uno sguardo d'insieme ammirevolmente completo ed esaustivo. Passando ora agli studi più recenti, si può dire che una simile ampiezza d'orizzonti abbia caratterizzato, fino ad oggi, solo pochissimi lavori. Sul piano dell'indagine storico-architettonica, l'ampia ricognizione compiuta fra gli anni sessanta e settanta del Novecento da Italo Moretti e Renato Stopani intorno agli edifici ecclesiastici romanici del territorio fiorentino e fiesolano ha toccato quasi tutte le antiche pievi da noi elencate all'inizio⁹ (e ora, il lettore interessato ad una prima essenziale schedatura critica di tutti gli edifici cultuali d'origine -se non d'aspetto -medievale del Valdarno può avvalersi di due volumi della collana «I luoghi della fede»);¹⁰ mentre la documentazione relativa all'officiatura delle pievi e delle «canoniche» situate nel tratto fiesolano del Valdarno (nonché alla «vita comune» praticata dal loro clero nel pieno e basso Medioevo e nell'età moderna) è stata raccolta sistematicamente da monsignor Giuseppe Raspini (anche in questo caso, nel quadro di un programma di lavoro esteso all'intera diocesi).¹¹ Un po' più numerosi sono stati gli studi incentrati su una singola pieve, o su una specifica comunità; anche se lo stato testé descritto delle fonti -oltre che la naturale e comprensibile propensione di chi fa «storia locale» -hanno consigliato di lavorare sul lungo periodo, senza insistere troppo sull'età medievale, e in particolar modo su quella antecedente alla seconda metà del Duecento, assunta a semplice punto di partenza per ricostruzioni intese ad arrivare fino al presente (o al passato prossimo degli anni cinquanta e sessanta del Novecento).¹² Ma occorre riconoscere che in questi ultimissimi tempi sono stati pubblicati lavori di ottimo livello, perché fondati su una gran mole di materiale (spesso utilmente riprodotto a beneficio degli altri studiosi), elaborato secondo i criteri della storiografia 'professionale'. Si tratta dello studio di Silvano Sassolini e Antonia Dezza sulla pieve di Pian di Scò, e del lavoro di Carlo Fabbri su *Origini e istituzioni di Castel San Giovanni*, ricchissimo anch'esso di notizie sull'organizzazione ecclesiastica: per tacer d'altri aspetti meritori, le rapide notizie offerte dal Repetti intorno al tardivo sciogliersi della dipendenza delle chiese parrocchiali di Castel Franco e San Giovanni dai plebati di Scò e Cavriglia sono qui integrate da una narrazione sistematica dell'evolversi di tale dipendenza fra il Tre e il Seicento, e precisate mercé la citazione testuale dei provvedimenti vescovili che vi posero fine.¹³

⁹ *Ibid.*, vol. I, p. 543 ⁹ I. MORETTI - R. STOPANI, *Architettura romanica religiosa nel territorio fiorentino*, Firenze, Salimbeni, 1974. ¹⁰ Sono quelli dedicati a *Il Casentino e il Valdarno superiore* (nei limiti della provincia di Arezzo) e a *I dintorni di Firenze*, Milano, Mondadori - Regione Toscana, 2000. ¹¹ Di grande utilità (per la messe d'informazioni e riferimenti alle fonti) G. RASPINI, *I monasteri nella diocesi di Fiesole*, s.l., 1982 (dove sono trattate anche le «c anoniche» e le pievi, se provviste di canonici); da menzionare anche il rapido panorama di ID., *La struttura organizzativa della diocesi dal Medioevo agli inizi del '900*, in *Fiesole. Una diocesi nella storia*, Fiesole, Servizio Editoriale Fiesolano, 1986, pp. 63-74. ¹² Ad esempio, il recente restauro della pieve di Rignano ha prodotto il volume *San Leolino a Rignano. Storia e restauro*, Firenze, Alinea, 2000 (con un'apprezzabile schedatura delle fonti alle pp. 35-47); cui si può aggiungere il repertorio di R. LEMBO, *Rignano sull'Arno. Edifici, luoghi e segni di culto del territorio*, a cura dell'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno, 2000. Punto di riferimento ineludibile per gli studi di storia ecclesiastica del Valdarno fiesolano è il periodico «Corrispondenza. Pagine di fede, di cultura e di testimonianza», edito a luglio e a dicembre di ogni anno dal Servizio Editoriale Fiesolano (e giunto nel dicembre 2002 al numero 42): sia per i saggi pubblicati, spesso pregevoli (cfr. per qualche esempio la nota successiva), sia per le utilissime segnalazioni bibliografiche: cfr. l'indice per «argomenti, autori, recensioni e illustrazioni» dal nr. 21 al nr. 40, pubblicato nel numero 41 (luglio 2002). ¹³ S. SASSOLINI - A. DEZZA, *Pian di Scò un borgo e la sua pieve*, Servizio Editoriale Fiesolano, 2000; C. FABBRI, *Origini e istituzioni di Castel San Giovanni tra Medio Evo ed età moderna*, Servizio Editoriale Fiesolano, 2001, *passim* e pp. 96-97. Da segnalare anche il contributo di V. CIMARRI, *Il paesaggio medievale del piano di Cascia*, «Corrispondenza», 40, pp. 7-10 (anticipazione di altri più ampi lavori), e - per un ambito limitrofo a quello qui considerato - A. GARUGLIERI, *L'antico plebato di San Pietro a Cintoia. Cenni storici e archeologia*, *ibid.*, 37 (inserto centrale).

Interamente dedicato ai secoli XII e (in minor misura) XIII è invece il saggio di Chris Wickham su Figline Valdarno (apparso in inglese nel 1996 e tradotto in italiano nel 1998),¹⁴ splendido esempio di storia 'locale' intesa come occasione di verifica di tematiche 'generalì' attraverso lo studio approfondito di una singola realtà, scelta per la peculiare abbondanza della documentazione. Impegnato in un'ampia ricerca su modi e forme di risoluzione delle dispute (tanto laiche quanto ecclesiastiche) nella Toscana del secolo XII,¹⁵ lo studioso inglese si è imbattuto nel gran numero di documenti, provenienti in massima parte dall'archivio del monastero di S. Michele di Passignano, relativi alle controversie suscitate dalla fondazione della pieve di Figline; e se la maggior parte degli studiosi precedenti aveva consapevolmente evitato d'inoltrarsi in questa gran messe di pergamene, spesso di difficile datazione, Wickham ha trovato qui l'opportunità di «collegare la prassi giudiziaria a più ampi problemi di storia sociale».¹⁶ È nato così un lavoro che, pur andando molto al di là del semplice studio di un esempio particolarmente 'succoso' di «disputa ecclesiastica», ne ha ricostruito l'andamento e, più ancora, ne ha delineato il contesto istituzionale e territoriale con un tale impegno, da porsi come punto di riferimento principale e ineliminabile per ogni nuova ricerca sull'organizzazione ecclesiastica medievale del Valdarno; anche perché come si accennava all'inizio - le novità prodottesi a Figline verso il 1172-1175 (e accettate pacificamente da tutti solo dopo un ventennio di acuta conflittualità), non furono che il primo esempio del grande processo d'adattamento e ristrutturazione che interessò nel Duecento l'organizzazione della *cura animarum* di un'ampia porzione del fondovalle, che ancora per buona parte del secolo XII era stata solo appendice periferica del territorio battesimale di pievi fondate in posizione ben più elevata. Se dunque in qualche punto il presente lavoro rappresenta uno sviluppo di quello di Chris Wickham, in misura assai maggiore esso lo riprende molto da vicino: ci piacerebbe anzi che fosse inteso come una sorta di recensione, frutto della lettura doverosamente attenta di un testo mirabilmente ricco, e intesa a cogliere e sviluppare gli spunti e le informazioni offerte dall'autore talora giungendo a conclusioni un po' diverse dalle sue -, non già con lo sterile proposito di 'rivederne le bucce', quanto piuttosto con lo spirito di chi è convinto che, anche nella storiografia, i lavori migliori sono quelli che accendono nei loro lettori il desiderio di proseguirli e metterli alla prova.¹⁷

III. La «traslazione» mancata: cronologia e modalità del tentativo di spostare a Figline la sede vescovile di S. Romolo

1. Quando?

Prima di assistere -per così dire -'in diretta' alla fondazione della pieve di Figline, è necessario soffermarsi brevemente sull'episodio che precedette immediatamente, e provocò la nascita della chiesa battesimale, ossia il tentativo -subito represso da Firenze -di spostare a Figline la sede del vescovato fiesolano. Di tale episodio -in sé piuttosto famoso e spesso ricordato -si sa in verità assai poco, a cominciare dalla sua cronologia. Delle lettere con le quali Alessandro III autorizzò la «traslazione» sono rimasti solo brevissimi riassunti senza data;¹⁸ e all'azione militare compiuta dai Fiorentini al ritorno da una spedizione contro Arezzo -azione che comportò la devastazione del *castrum* di Figline e la distruzione della sua chiesa di S. Maria -la cronaca del Sanzanome assegna l'anno

¹⁴ C. WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute and Lay Community: Figline Valdarno in the Twelfth Century*, «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age», 108, 1996, pp. 7-93; trad. it.: *Dispute ecclesiastiche e comunità laiche. Il caso di Figline Valdarno (XII secolo)*, Firenze, Opus Libri, 1998 (Fonti e studi di storia locale, 10). Purtroppo non sempre la traduzione italiana rende con la dovuta precisione il testo originale, secco e incisivo (e ricco di termini tecnici): citeremo perciò sempre entrambe le versioni. ¹⁵ Di cui è frutto l'ampio volume di ID., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, Viella, 2000 (anche in questo caso, la traduzione lascia spesso a desiderare, soprattutto nella parte finale, dedicata alle dispute ecclesiastiche). ¹⁶ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 8 (*Dispute ecclesiastiche*, p. 2). ¹⁷ È bene precisare, che ci rifaremo da vicino solo alla parte centrale del lavoro di Wickham, mentre toccheremo solo marginalmente (e senza apportare alcuna novità) la composizione della società figlinese della fine del secolo XII (su cui si veda ora il contributo dell'a. a questo convegno), e le controversie riguardanti i mulini della valle del Cesto. ¹⁸ Si leggono in R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, I, Berlin 1896, p. 180 (nr. 53-55).

1170:¹⁹ data che crea difficoltà sia -come vedremo fra un attimo -riguardo alla collocazione della notizia entro il testo cronistico, sia per il fatto che per trovare nelle fonti le prime allusioni e reazioni all'azione militare bisogna attendere la primavera del 1175. Senza dar peso a queste circostanze, Davidsohn ritenne addirittura di poter collocare tanto il tentativo di «traslazione» quanto la risposta fiorentina all'anno 1167;²⁰ e la sua proposta è di solito accettata dagli studiosi (almeno per il primo dei due avvenimenti),²¹ in quanto sembra fondarsi su argomenti assai solidi: da una parte, la menzione degli accordi preparatori intercorsi fra il vescovo di Fiesole Rodolfo e un abate di Passignano di nome Ugo, contenuta in una lettera che un successore di quest'ultimo avrebbe dettato (come tutto lasciava pensare) nel 1175;²² e dall'altra, la determinazione cronologica dell'abbaziato di quell'Ugo fra l'inizio del 1166 e l'inizio del 1168, stabilita dallo studioso tedesco grazie ad un'accurata (e meritoria) indagine sulle carte passignanesi della seconda metà del secolo XII.²³ Se poi si aggiunge che uno di questi documenti il *breve confirmationis finitionis transactionis refutationis securitatis ac firmitatis* rogato a Passignano l'11 febbraio 1168 -²⁴ ci mostra chierici e laici fiorentini interessarsi di questioni ecclesiastiche figlinesi, ce n'è abbastanza - secondo il Davidsohn -per concludere che in tale data la devastazione del castello era già avvenuta, e ci troviamo di fronte alla «regolamentazione» data a siffatte questioni dai «Fiorentini vittoriosi».²⁵ Come accennato, la proposta del Davidsohn urta però -in primo luogo -contro la lettera del testo di Sanzanome. Leggendo con attenzione questa parte della cronaca, si nota anzi che pure l'indicazione cronologica ivi presente non è verosimile, giacché il racconto della vicenda iniziata con le schermaglie diplomatiche intorno alla prigionia aretina di Ranieri Ubertini, e conclusa con la spedizione armata contro Arezzo («tornando» dalla quale i Fiorentini «iniziarono a fare la guerra contro il castello chiamato Figline»),²⁶ è posto subito *dopo* la descrizione degli scontri fra le milizie fiorentine e quelle di Cristiano di Magonza, avvenuti in Valdelsa nel 1172, e subito *prima* della descrizione della guerra di Asciano, combattuta da Firenze contro Siena nel 1174.²⁷ Sembrerebbe dunque di dover collocare la «guerra» contro Figline nel 1173; e questa datazione (che fra l'altro si attaglia benissimo al racconto delle vicende successive contenuto nelle fonti del 1175, che alludono alla «pace» ristabilita «fra Fiorentini e Figlinesi» come a un fatto recente)²⁸ non è smentita dal pur chiaro ricordo dell'abate passignanese, per la buona ragione che esso fu scritto non già nel 1175, bensì molto più tardi (probabilmente nel 1192),²⁹ e quindi quel predecessore di nome Ugo che s'era accordato con il vescovo Rodolfo poteva senz'altro essere il secondo degli abati di tal nome, che guidò il monastero dapprima per alcuni mesi fra 1168 e 1169 e quindi, ininterrottamente, dal 1171 al 1186.

¹⁹ SANZANOME, *Gesta Florentinorum*, in *Cronache dei secoli XIII e XIV*, Firenze 1876 (Documenti di storia italiana, VI), pp. 132-133. ²⁰ R. DAVIDSOHN, *Versuch der Verlegung des Fiesolener Bischofsitzes nach Figline*, in ID., *Forschungen*, I, pp. 104109; si vedano anche le pagine dedicate all'episodio in ID., *Storia di Firenze*, I, trad. it., Firenze, Sansoni, 1977, pp. 751 - 757. ²¹ Wickham (*Ecclesiastical Dispute*, pp. 12-13) e J. P. DELUMEAU, *Arezzo. Espaces et sociétés, 718-1230*, Roma, Ecole Française, 1996, pp. 1082-1084 pongono il trasferimento della sede vescovile nel 1167 e l'attacco militare dei Fiorentini nel 1170, come scritto nel testo cronistico. ²² Archivio di Stato di Firenze (=ASFi), *Diplomatico, Badia a Passignano (= Dipl. Passignano)*, «1187» (parzialmente trascritta in DAVIDSOHN, *Versuch*, p. 105). ²³ *Ibid.*, pp. 105-107. ²⁴ ASFi, *Dipl. Passignano*, «1167 febbraio 11». ²⁵ DAVIDSOHN, *Versuch*, p. 107. ²⁶ «In reversione vero (...) incepta est guerra cum castello quod Feghine dicitur»: SANZANOME, *Gesta Florentinorum*, p. 133. ²⁷ Già lo Hartwig notò che «la cronologia di Sanzanome in questo punto non è precisa»: *Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz*, II, Halle 1880, p. 64 (n. 5). ²⁸ Si veda qui, *infra*, nn. 50-52 e testo corrispondente. ²⁹ La prova evidente che la 'memoria' non può essere del 1175, è il fatto che essa (nella parte immediatamente successiva a quella edita dal Davidsohn) dice che a «trasportare nella chiesa battesimale le reliquie, le campane e altre cose» del distrutto monastero di S. Maria fu «plebanus qui tunc erat» (mentre Ambrogio, il pievano in ufficio nel 1175, fu il primo in assoluto della serie, e restò tale fino all'inizio del decennio successivo). Sulla possibile datazione di ASFi, *Passignano*, «1187», si veda *infra*, alla n. 102.

Su un punto, ad ogni modo, siamo d'accordo con il Davidsohn: fra l'annuncio ufficiale della «traslazione» del vescovato fiesolano nel castello di Figline e la devastazione di esso ad opera dei fiorentini non dovette passare molto tempo. «Fesolanus episcopus Rodulfus volens sedem episcopalem de Fesolis mutare apud Figlinensem castellum a Florentinis fuit impeditus», scrisse in seguito l'abate di Passignano Gregorio;³⁰ e nelle fonti a nostra disposizione non vi è alcuna allusione alla distruzione o demolizione di una presunta 'cattedrale' già in qualche modo funzionante, ma solo la notizia dell'arsione della preesistente chiesa monastica di S. Maria, mentre lo stesso abate poté proseguire la frase testé citata, scrivendo che il vescovo «ecclesiam (...) quam pro sede episcopali fundaverat, in baptismalem ecclesiam commutavit».³¹ Forse la decisione di tentare di trasferire a Figline la sede vescovile era stata presa da Rodolfo (d'accordo con Alessandro III e -come meglio vedremo -con lo strato superiore della popolazione locale) nel corso del precedente anno 1172, quando Firenze s'era trovata coinvolta (insieme con la neo-alleata Pisa) nel conflitto accesosi inopinatamente in Valdelsa con il Legato imperiale;³² ma non appena la città del Battista poté occuparsi di quanto stava accadendo nel Valdarno superiore, essa non tardò ad intervenire tanto contro Arezzo quanto -e soprattutto -contro Figline, il cui tentativo di svincolarsi dal *dominium* fiorentino è schernito con parole lapidarie dal Sanzanome. Ai Figlinesi fu comunque concesso di rimanere presso il loro castello, «quoniam vita Florentinis erat utilior»;³³ e fra i patti che sancirono la futura «plenissima potestas» dei secondi sui primi, fu compresa la decisione di far sorgere una pieve sulle fondamenta della «chiesa vescovile». Come vedremo fra poco, la costruzione dell'*ecclesia baptismalis* (almeno fino al punto da poterla consacrare e aprire al culto) ebbe luogo fra il 1174 e l'inizio del 1175.

2. L'organizzazione ecclesiastica di Figline alla vigilia della «traslazione»

Ma per comprendere al meglio -nei limiti delle possibilità -il motivo che aveva indotto il vescovo di Fiesole a tentare di stabilirsi presso Figline, e che indusse i Fiorentini ad acconsentire che questa località fosse dotata almeno d'una propria chiesa battesimale, è opportuno tratteggiare a grandi linee l'organizzazione ecclesiastica preesistente del territorio che da quel momento avrebbe costituito il *plebatus* di Figline. Questo compito non richiederà troppo spazio, perché possiamo avvalerci del lavoro già svolto egregiamente da Chris Wickham.³⁴ Fino al 1175, l'area dell'odierno centro abitato di Figline era compresa nel distretto battesimale della pieve di S. Romolo di Gaville, posta alquanto più ad ovest (a circa 5 chilometri in linea d'aria) e a un'altitudine maggiore di 150 metri. Stando a quanto possiamo ricavare dalle deposizioni testimoniali del 1190 (che in alcuni casi rievocavano episodi e consuetudini di almeno vent'anni prima), la pieve di Gaville costituiva sicuramente un punto di riferimento della vita religiosa dei Figlinesi, i quali vi portavano a battezzare i propri figli (senza eccezioni apparenti) la notte del Sabato santo, e usavano altresì partecipare alle processioni rogazionali -le «litanie» -che percorrevano il territorio del *plebatus* il giorno della festa di san Marco (25 aprile) e nei tre giorni precedenti al giovedì dell'Ascensione; mentre il pievano di S. Romolo non mancava di recarsi nelle chiese del territorio figlinese in occasione della celebrazione di funerali o delle festa del santo titolare, ricevendo a propria volta la visita degli officianti di queste chiese in talune circostanze speciali, come ad esempio la cerimonia con la quale egli era installato nella pieve dal vescovo di Fiesole.³⁵ Ma è difficile sottrarsi all'impressione di un rapporto essenzialmente formale e limitato ad alcuni atti e momenti dovuti; anche perché fra la chiesa di Gaville e l'area figlinese prospiciente il fondovalle dell'Arno si frapponevano -quasi a mo' di schermo -due edifici cultuali di rango

³⁰ È l'inizio di ASFi, *Passignano*, «1187» (ed. in DAVIDSOHN, *Versuch*, p. 105). ³¹ *Ibid.* ³² Sul quale conflitto si veda DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, I, pp. 773-787. ³³ «non pro victoria, sed pro victoria (*sic*: «veritate»?) dico, cum non debeat dici victoria, cum sibi subditis agere vel contendere, sed potius castigatio (...) Demum cum damno paruit, undique devastatum (*scil.* castellum), morte dimissa: quoniam vita florentinis erat utilior. Nec resistere potest sub dominio vivens, et mortis et vite ipsorum plenissima potestate»: SANZANOME, *Gesta Florentinorum*, p. 133. ³⁴ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 10-21; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 5-17. ³⁵ Si veda ad esempio la scenetta ambientata in occasione dell'insediamento a Gaville del pievano Pietro, in WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 59; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 55.

superiore a quello di semplice *ecclesia*, ossia le «canoniche» di S. Michele di Pavelli (posta sullo stesso altipiano in cui trova S. Romolo, a circa un terzo del cammino verso Figline) e di S. Bartolomeo di Scampata, posta pressoché alle spalle di Figline, su un'altura che s'innalza sul versante sinistro della valle del Cesto. Sorte entrambe nel secolo XI, probabilmente per iniziativa privata, la prima era passata dalla fine dello stesso secolo sotto il diretto controllo del vescovato fiisolano, mentre la seconda, dall'inizio del XII, era sottoposta al monastero vallombrosano di S. Michele di Passignano. Quanto al vero e proprio ambito di Figline, la chiesa più antica era probabilmente quella di S. Maria, posta entro o accanto il «castello» collinare oggi assai difficilmente ubicabile con precisione, perché distrutto dalle fondamenta dai Fiorentini nel 1252. Oltre che antica, essa era particolarmente importante per la società di Figline, tanto che prima del 21 settembre 1107 vi era stato fondato per iniziativa delle due maggiori schiatte locali un monastero femminile, al quale il vescovo fiisolano Giovanni aveva concesso il godimento di diritti di decima e di sepoltura, che quel giorno papa Pasquale II confermò con un suo privilegio alla badessa Carabona.³⁶ Il monastero di S. Maria rimase peraltro sottoposto all'autorità vescovile, e un documento elargito in suo favore dal presule fiisolano Gionata il 25 maggio 1143³⁷ ci informa che esso aveva acquisito un ruolo importante nell'organizzazione ecclesiastica della zona, in quanto -oltre a continuare a raccogliere «decime, primizie, sepolture e ogni genere d'oblazioni dei vivi e dei morti» -era dotato ora di tre *ecclesiae* dipendenti: S. Tommaso «in Castro veteri» (una sorta d'antecedente del castello figlinese, da questo superato ma non obliterato), S. Cristina di «Gaglianella» (villaggio o gruppo di case poco più a valle di Figline, già al confine con il piviere di S. Vito di «Schergnano») e soprattutto S. Lorenzo «in Figline», chiesa che avrebbe giocato un ruolo importante nelle vicende successive, e che sorgeva forse sul piano, nell'area del 'mercatale'.³⁸ Nel 1160, gli esponenti delle due famiglie che avevano fondato il monastero di S. Maria, e ne detenevano perciò lo *ius patronatus*, decisero di donare tale «diritto» al monastero di S. Michele di Passignano, al quale, da quel momento, il cenobio femminile fu sottoposto (come dichiarato ufficialmente dalla badessa Imilda il 10 agosto 1160, quando ella promise obbedienza nelle mani dell'abate Lamberto).³⁹ Con quell'atto di donazione del 'giuspatronato', i rapporti delle due principali famiglie figlinesi degli Azzi e dei Guineldi con il cenobio vallombrosano, allacciati peraltro da vari decenni, raggiunsero il livello più intenso. Poiché già prima dell'anno 1153 S. Michele di Passignano aveva ottenuto il controllo della chiesa del «Castel Guineldi» (la fortezza di proprietà dell'omonima famiglia, posta nell'area dell'attuale abitato figlinese dove ancor si trova la «via Castelguinelli»), si può dire che ora pressoché tutta la zona cui era applicato il toponimo di Figline fosse coperta da una rete di edifici cultuali sottoposti a Passignano; e forse tale copertura giunse ad essere veramente completa, se - come sembra -la canonica di S. Bartolomeo aveva conseguito il diritto di riscuotere anche le decime degli abitanti del «Castellum Atti» (l'altro insediamento fortificato di pianura posto assai probabilmente, con la sua chiesa di S. Michele, nell'area dell'odierna Collegiata, dunque assai vicino al Castel Guineldi!) e, in genere, di tutti i terreni appartenenti al patrimonio familiare degli Azzi.⁴⁰ Ma proprio questi diritti di decima furono -insieme con altri oggetto di un accordo stipulato all'inizio del 1168 fra il priore di S. Bartolomeo di Scampata l'*ecclesia et canonica* che da questo decennio, come vedremo, prese ad essere correntemente denominata 'San Signore' - e il priore della canonica vescovile di S. Michele di Pavelli; e l'accordo fu confermato solennemente l'11 febbraio dall'abate di Passignano Ugo (I), il quale approvò la cospicua serie di «restituzioni» e concessioni volte a restaurare i diritti di Pavelli tanto sulle

³⁶ *Acta pontificum romanorum inedita*, a cura di J. V. PFLUGK-HARTTUNG, III, Stuttgart 1883, nr. 229, p. 192. ³⁷ ASFi, *Dipl. S. Trinita (Vallombrosani)*, «1107 settembre 21» (la segnatura archivistica è dovuta al fatto che la pergamena contiene, prima del privilegio del vescovo Gionata, quello di Pasquale II testé menzionato). ³⁸ Una piccola via omonima si trova nel centro storico dell'attuale Figline, non lontano da piazza Marsilio Ficino. ³⁹ L'atto di donazione dettato da Orlandino di Ubaldino degli Azzi in favore dell'abate Lamberto, riguardante «omne ius patronatus et curam et ordinationem (...) in ecclesia S. Marie de Figline et in ecclesia S. Laurentii de Figline et in ecclesia S. Thome de Castro vetero» è in ASFi, *Dipl. Passignano*, «1159 febbraio 11»; l'atto di obbedienza della badessa Imilda è *ibid.*, 1160 agosto 10. Sui patroni di S. Maria si veda WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 13-14 (n. 13); *Dispute ecclesiastiche*, p. 10. ⁴⁰ Cfr. *ibid.*, rispettivamente pp. 16-17 (con n. 21) e p. 13.

decime «de Attinga hereditate», quanto sulle oblazioni e le sepolture di alcune famiglie di proprietari (e dei *massarii* da esse dipendenti) abitanti lungo il corso del Cesto, a monte di Scampata.⁴¹ Come abbiamo accennato sopra, Davidsohn riteneva che l'accordo dell'11 febbraio 1168 -al cui testo è allegato un *consilium* redatto da due *magistri*, dal giudice *Restaurusdampnum* e dai priori delle chiese fiorentine di S. Lorenzo e S. Pietro a Scheraggio -fosse inteso a regolare gli strascichi del mancato trasferimento della sede vescovile fiesolana. Pur inserendo quest'ultima operazione in una cronologia diversa, pensiamo che nell'opinione dell'insigne storico di Firenze vi sia una parte di verità, nel senso che i documenti in questione, chiaramente ispirati al principio del rispetto (e ripristino) delle competenze pastorali di S. Michele di Pavelli, potrebbero aver segnato, invece che la conclusione, l'avvio della fase preparatoria della «traslazione». Da un lato, essi potevano servire a fondare rapporti di 'buon vicinato' fra le due chiese (entrambe assai impegnate a 'curare' il proprio gregge di fedeli) che rappresentavano *in loco* il vescovato di Fiesole e il monastero di Passignano; e dall'altro, più concretamente, la riaffermazione dei diritti pastorali (e decimali) di S. Michele di Pavelli doveva già allora essere sentita come una premessa indispensabile per il futuro trasferimento, dal momento che -come pare di capire dal troppo breve riassunto di una delle lettere con le quali Alessandro III avrebbe poi autorizzato l'attuazione dell'operazione - proprio la canonica di Pavelli avrebbe dovuto fornire un supporto essenziale all'impianto della nuova *ecclesia episcopalis*.⁴²

3. Il ruolo di Passignano e dei proceres di Figline In ogni caso, la realizzazione di questo disegno presupponeva il consenso e la collaborazione del monastero di Passignano. Come nota opportunamente Wickham, questo grande ente ecclesiastico (il cui archivio si è conservato pressoché per intero) è ben poco studiato per il secolo XII;⁴³ ed è perciò del tutto fuori luogo azzardare ipotesi circa il comportamento di quel suo abate Ugo (II), che dapprima lo guidò per pochi mesi (fra 1168 e 1169) nelle vesti (provvisorie?) di *custos atque yconomus*,⁴⁴ e quindi, dal 1171 in avanti, ne (ri)divenne il superiore, ostentando - a quanto sembra di capire -di godere la piena fiducia ed il sostegno di papa Alessandro III.⁴⁵ Ora, non vi è dubbio che la «traslazione» a Figline del vescovato di San Romolo fu progettata e tentata con il consenso del pontefice (allora ancor sempre impegnato nel conflitto con Federico Barbarossa e l'antipapa). Ma Passignano, ossia l'ente che -lo si può ben dire -dominava in quel momento il paesaggio ecclesiastico figlinese, anziché figurare fra i promotori di quest'iniziativa, sembra esservi stato semplicemente coinvolto. È l'impressione che si ricava dall'unica fra le lettere alessandrine inviate in occasione dell'avvio della traslazione che sia ancor possibile leggere per intero, quella indirizzata «ai maggiori (proceribus), ai milites, ai consoli e a tutto il popolo figlinese»: ad essi, evidentemente molto interessati alla riuscita dell'operazione, e giustamente fieri che «il Signore onnipotente avesse onorato a più riguardi ed esaltato loro e la loro terra», il pontefice chiedeva di mostrarsi rispettosi del monastero di Passignano, delle chiese da esso dipendenti e dei chierici che le officiavano, «a tutti conservando intatti i loro diritti», ed evitando di sottrarre loro «beni e possessi».⁴⁶

⁴¹ ASFi, *Dipl. Passignano*, «1167 febbraio 11». ⁴² Uno dei registi riportati dal Davidsohn recita appunto che «Alessandro III approva la traslazione della sede vescovile e le disposizioni del vescovo, in particolar modo quelle riguardanti la chiesa di Pavelli»: *Forschungen*, I, p. 180, nr. 55. ⁴³ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 26; *Dispute ecclesiastiche*, p. 22. ⁴⁴ Interessanti, al riguardo, gli atti segnati ASFi, *Dipl. Passignano*, 1168 settembre 10 (dedicazione del monastero 'allargata' a san Benedetto e a san Giovanni Gualberto, «ubi dominus Ugo abbas permanet custos») e 1169 luglio 27 e agosto 13 («ubi dominus Ugo residet custos atque yconomus») ⁴⁵ Lo si ricava dal buon numero d'interventi papali a favore di Passignano e dell'abate Ugo nella questione dell'obbedienza del monastero senese di S. Michele di Monte San Donato: cfr. P. F. KEHR, *Die Minuten von Passignano. Eine diplomatische Miscelle*, «Quellen und Forschungen aus ital. Archiven und Bibliotheken», VII, 1904, nr. 2-9, pp. 19-30 (ID., *Italia Pontificia*, III, Berlin 1908, pp. 106-109, nr. 9 -20). Interessanti le testimonianze raccolte in ASFi, *Dipl. Passignano*, atti a quaderno, «117 3» (dove compaiono i due predecessori del nostro Ugo II: Lamberto e Ugo I, passato nel 1168 al monastero di S. Cassiano di Montescalarì). ⁴⁶ KEHR, *Die Minuten von Passignano*, nr. 1, pp. 18-19.

Nella memoria redatta una ventina d'anni dopo da un successivo abate di Passignano, leggiamo che, al momento di trasferire a Figline la sede vescovile, «poiché non abbondava affatto di possessi» (da assegnare ad essa), il vescovo Rodolfo insieme con i canonici di S. Romolo di Fiesole stipulò con l'allora abate Ugo «un accordo riguardante i beni di un certo nostro monastero di monache, ricevendo la chiesa di S. Lorenzo, che al suddetto monastero apparteneva».⁴⁷ Come vedremo fra poco, il possesso di questa chiesa giocò una parte importante nelle controversie figlinesi degli anni successivi. Non è difficile intuire che la cessione di S. Lorenzo alla sede vescovile fiesolana fu sentita allora e in seguito da Passignano come una rinuncia dolorosa e quasi imposta. Ma c'è un altro elemento da prendere in considerazione. L'azione militare condotta nel 1173 dai Fiorentini contro il «castello» di Figline comportò, come già sappiamo, la distruzione della chiesa di S. Maria (e forse dell'attiguo monastero). Ma quale fu la ragione di quest'atto? La risposta più semplice è che gli assalitori intesero colpire e annientare il 'cuore' dell'identità religiosa del castello di cui volevano troncane le velleità di ribellione. Si potrebbe anche pensare che S. Maria servisse in quel momento da 'cattedrale provvisoria', in attesa che diventasse agibile al culto quella fondata nel sito (purtroppo non esattamente identificabile, ma certamente da porre in collina, vicino al «castrum», e non in piano) chiamato «podium presbiteri Benedicti»:⁴⁸ ipotesi seducente e non inverosimile, ma priva di riscontri. In ogni caso, l'intervento militare fiorentino bloccò il trasferimento della sede vescovile fiesolana, in tanto in quanto punì duramente quella stessa comunità figlinese, articolata socialmente e giuridicamente al proprio interno, ma compatta nel reclamare un ruolo politico da protagonista, alla quale poco tempo prima s'era rivolto Alessandro III; e come si evince chiaramente dalla lettera papale testé citata, i Figlinesi (a cominciare dai loro *proceres*) dovettero effettuare non poche pressioni su Passignano, facendo in modo che il monastero vallombrosano mettesse a disposizione l'importante chiesa di S. Lorenzo, e forse addirittura la vecchia e venerata S. Maria. Fra l'altro, proprio in questo periodo i 'maggioerenti' di Figline figurano in veste di «patroni» dello stesso cenobio passignanese: un singolare documento, databile forse al 1168/69, ce li mostra all'interno di un gruppo più ampio di persone, impegnate a concludere con l'abate «economo» Ugo (II) una transazione di difficile interpretazione, ma che sicuramente denunciava una forte capacità d'intervenire negli affari del monastero.⁴⁹ Ciò che accadde dopo l'attacco militare fiorentino e la distruzione di S. Maria conferma che all'élite figlinese la promozione politica del proprio comune importava di più della salvaguardia dei diritti di Passignano sulla più antica chiesa del castello.

IV. La fondazione della pieve di Figline e i suoi contraccolpi: dal diploma del vescovo Rodolfo (1175) a quello del vescovo Lanfranco (1180)

1. L' 'atto d'istituzione' del 30 aprile 1175 e la concessione della pieve alla canonica della cattedrale di Fiesole.

Il contesto nel quale avvenne la fondazione della pieve di Figline si evince da tre lettere di Alessandro III, tutte emanate a Ferentino il 30 aprile di un anno non specificato, ma che può essere solo il 1175.⁵⁰ Esse facevano seguito alla richiesta d'intervento inviata al pontefice dall'abate

⁴⁷ «Quia vero in possessionibus minime habundabat fecit idem episcopus cum canonicis fiesolanis quemdam contractum cum predecessore meo abbate Hugone de possessionibus cuiusdam nostri monasterii, ubi moniales domino deserviebant, recepta ecclesia S. Laurentii, que ad ipsum monasterium pertinebat, ubi dolus ex parte alia fuit»: ASFi, *Passignano*, «1187» (ed. in DAVIDSOHN, *Versuch*, p. 105). Concordiamo con Wickham nel ritenere che il «contratto» fosse antecedente all'attacco militare fiorentino, e fosse volto perciò a favorire l'impianto in Figline della sede vescovile: cfr. *Ecclesiastical Dispute*, p. 45 (con n. 70); *Dispute ecclesiastiche*, p. 41. ⁴⁸ In questo caso non accogliamo la proposta di Wickam (formulata peraltro come semplice opinione personale: «I myself believe») che «la pieve fosse fondata nell'area del *forum*» (ossia nel sito attuale della Collegiata): *Ecclesiastical Dispute*, pp. 20-21; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 16-17. Cfr. qui, *infra*, n. 133. ⁴⁹ Il documento, che mostra un gruppo di personaggi vendere «domino Ugoni abbati et yconomo monasterii S. Michaelis de Passignano» una serie di chiese e xenodochi «et omnia alia loca venerabilia que habent et tenent in toto episcopatu florentino et fiesulane diocesis et omnia iura patronatus que habebant in dictis locis, excepto monasterio de Passignano», per la cifra tonda di 100 'lire', è segnato ASFi, *Dipl. Passignano*, «1170». Per l'identificazione di alcuni dei venditori, si veda WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 23 (con n. 32); *Dispute ecclesiastiche*, p. 18. ⁵⁰ KEHR, *Die Minuten von Passignano*, nr. 10-12, pp. 30-35.

di S. Michele di Passignano, il quale aveva denunciato che il vescovo di Fiesole aveva «assegnato alla pieve da lui edificata nel castello (di Figline) beni del monastero di S. Maria (sul quale il cenobio di Passignano «risultava godere del diritto di patronato»), e che il pievano «istituito dal vescovo nella suddetta pieve» aveva «osato estrarre e asportare le reliquie che si trovavano dentro l'altare della chiesa di S. Maria». Queste parole si leggono nella lettera indirizzata all'abate.⁵¹ Scrivendo lo stesso giorno al vescovo fiesolano Rodolfo e al pievano Ambrogio (già priore della canonica di Pavelli), il papa aggiunse che la chiesa di S. Maria «era stata bruciata dai Fiorentini durante la devastazione del castello»; e che l'atto «sacrilego» di «spaccare l'altare e asportare le reliquie» era stato compiuto «dopo la conclusione della pace fra i Fiorentini e i Figlinesi».⁵² Ovviamente, il papa ordinò al vescovo e al pievano di restituire a Passignano tutti i beni del monastero figlinese e, qualora l'abate «avesse voluto e potuto riedificare» S. Maria, di «riconsegnargli senza indugio le reliquie». Ma su questa controversia torneremo fra breve. Quel che merita d'essere subito rilevato, è che i fatti ricordati nella protesta dell'abate passignanese erano certamente tutti assai 'freschi'. Ciò, d'altronde, è confermato da un 'diploma' emanato dal vescovo Rodolfo il I aprile di quello stesso 1175,⁵³ che può essere considerato come l'annuncio ufficiale della fondazione della nuova pieve figlinese. Fino ad oggi, gli studiosi non si sono pronunciati con sicurezza sulla data esatta di tale fondazione, perché il documento vescovile del I aprile 1175 sembrava essere stato preceduto da quello, recante la data del 27 maggio 1174, con il quale lo stesso presule Rodolfo concesse la pieve di Figline («quam construximus noviter») ai canonici della cattedrale di Fiesole.⁵⁴ Ma se lo si legge con attenzione, si vede che quest'atto di concessione non può che essere successivo all'atto di istituzione della chiesa battesimale (qui non solo presupposto, ma richiamato esplicitamente: «sicut in privilegio a nobis facto continetur»);⁵⁵ e poiché esso ci è giunto solo perché riportato nella bolla con la quale Alessandro IV nel 1255 -ossia dopo la seconda e radicale distruzione del *castrum* di Figline -confermò ai canonici fiesolani i diritti da essi goduti sulla pieve figlinese (che ci si preparava a ricostruire più in basso, nel sito dell'attuale Collegiata), non è arbitrario correggere l'anno «1174» in 1175 o 1176 (la prima possibilità ci sembra comunque preferibile, per i motivi di cui fra poco diremo). Dunque la prima pieve di Figline fu edificata (almeno nelle parti essenziali per essere officiata) nei mesi immediatamente precedenti al I aprile 1175; e il diploma con il quale il vescovo Rodolfo annunciò di averne «consacrato solennemente l'altare»⁵⁶ è per noi di grande interesse, perché il presule fu assai esplicito nell'indicare la portata e le conseguenze di tale nuova fondazione. Nel preambolo, egli motivò la propria decisione con l'opportunità di liberare il «popolo figlinese» -che egli «vedeva crescere ogni giorno nella fede e nella consistenza numerica» -dai «disagi che sopportava per ricevere il sacramento della rigenerazione (cioè il battesimo) a causa della difficoltà della strada» (con ciò intendendo il percorso necessario per recarsi alla pieve di Gaville, ovvero a

⁵¹ «Fesulanus episcopus possessiones monasterii S. Marie de Figline, in quo monasterium de Passiniano ius patronatus habere dicitur, assignavit plebi, [quam] in castro Figline hedificavit et quasdam alias ad monasterium tuum pertinentes. Accepimus etiam quod A. (mbrosius) quondam prior de Pavello qui est in prescripta plebe plebanus institutus, ad ecclesiam ipsam S. Marie accedens, reliquias ab altari ausu sacrilego extrahere et asportare presumpsit»: *ibid.*, nr. 10, p. 31. ⁵² Al vescovo: «quidam (e non «quod»!) A. (mbrosius) quondam prior de Pavello qui, sicut dicitur, ecclesiam ipsam de Pavello fere destruxit, a te in eadem ecclesia (*scil.* baptismali) plebanus institutus, pace reddita, ad memoratum monasterium S. Marie, quod Florentini in devastatione predicti castri combusserant, accessit et fracto altari reliquias exinde ignorante abbate asportare presumpsit» (*ibid.*, nr. 12, p. 34); al pievano: «ausu sacrilego post pacem inter Florentinos et Figlinenses reformatam altare fregisti», etc. (nr. 11, p. 32). ⁵³ Lo si legge (con le avvertenze di cui diremo) in *Italia Sacra*, III, coll. 245-246. ⁵⁴ L'atto di donazione è riportato per esteso (con data «MCLXXIV, VI kalendas iunii») nella lettera indirizzata ai canonici fiesolani da papa Alessandro IV il 12 aprile 1255: *Les registres d'Alexandre IV*, a cura di C. BOUREL DE LA RONCIÈRE (e altri), I, Paris 1902, nr. 690. «Benché non possiamo datare con esattezza la fondazione, la pieve esisteva "da poco tempo" (*noviter*) nel maggio 1174»: WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 43. ⁵⁵ Per il contesto in cui si trovano tali parole, si veda *infra*, n.68. ⁵⁶ «Apostolica auctoritate, nec non fratrum nostrorum communicato consilio, eis (ossia ai Figlinesi) baptismalem ecclesiam canonicè construximus, altare ibi solemniter consecrantes»: *Italia Sacra*, III, col. 246.

quella di «Schergnano».⁵⁷ E dopo aver ricordato che nella pieve testé consacrata egli aveva già «stabilito dei chierici», tenuti a «vivere secondo la disciplina canonica, a celebrare correttamente i riti battesimali e a provvedere senza risparmio all'accoglienza dei poveri», comunicò che per assicurarne il «sostentamento» materiale egli aveva «conferito» sia «la chiesa di Pavelli» (ossia la canonica di S. Michele) «con le cappelle (dipendenti) e tutte le sue pertinenze», sia «la chiesa di S. Maria di Figline» (anch'essa con «cappelle» e «pertinenze»), nonché la chiesa di S. Maria del Tartigliese (posta alquanto più a sud del castello di Figline, e dotata solo di «pertinenze» patrimoniali ma non di cappelle dipendenti).⁵⁸ Questo complesso di *ecclesiae, capellae* e loro possessi e diritti costituiva dunque la base patrimoniale (ossia, tecnicamente, la «dotazione») della nuova pieve; ma il presule si preoccupò di fissare con precisione anche i diritti di tipo spirituale che ad essa sarebbero dovuti spettare, in virtù del suo rango specifico di chiesa battesimale, su «tutte le altre chiese che si trovavano a Figline e nel distretto figlinese»: segue un minuzioso elenco, al termine del quale si legge che tutte le chiese ivi comprese sono «concesse alla suddetta pieve e sottoposte ad essa - come chiesa matrice - dal punto di vista liturgico e pastorale, in modo che siano istituite dal pievano di questa, e a lui rispondano di tutte le 'reverenze' dovutegli».⁵⁹ Oltre a ciò, il vescovo comunicò d'aver assegnato alla pieve il diritto di riscuotere le decime dei terreni che d'ora in poi fossero messi a coltura, e il diritto d'accogliere le sepolture dei fedeli; e di riconoscerle altresì il diritto di ricevere «la stessa quota delle oblazioni dei defunti, delle primizie e delle decime di cui le pievi circostanti godevano nei rispettivi pivieri».⁶⁰ Come si vede, Rodolfo non fu davvero parco di concessioni materiali e giuridiche nei confronti della pieve figlinese;⁶¹ ma per comprendere come il senso di questo documento non fosse solo quello di mettere una chiesa battesimale di nuova istituzione in grado di funzionare efficacemente, occorre leggere il nutrito elenco delle chiese «sottoposte». Si scopre, così, che esse erano disseminate in un territorio assai più ampio di quello propriamente denotato dal toponimo «Figline»; ovvero, che il «Figlinensis districtus» menzionato nel documento si estendeva largamente a ovest del castello, occupando tutto il territorio fra il Cesto (fino a Pavelli e oltre) e il borro detto oggi del Ponterosso, con le chiese (e i relativi villaggi sparsi) di Campiglia, Toreggi e Carpignano, arrivando addirittura fino a Celle, con la sua chiesa di S. Miniato e quella dell'omonimo castello posto poco più in alto.⁶² In pratica, stando a quest'elenco, la pieve di S. Romolo di Gaville era privata (oltre che delle chiese di Figline e di S. Andrea a Ripalta, posta sulle

⁵⁷ Nell'edizione ughelliana, il preambolo del privilegio vescovile del 1175 compare privo di alcune parole, che si trovano invece nel successivo privilegio di Lanfranco (il cui preambolo è esemplato su quello di Rodolfo); riportiamo in corsivo le parole mancanti nel primo: «Hinc est, quod populum Figlinensem fide et numero quotidie crescere conspicientes, et eorum laborem, quo premebantur *difficultate itineris*, sacramentum regenerationis suscipiendo auferre desiderantes» (segue la frase cit. nella n. precedente): *ibid.*, coll. 246-247. Il testo del privilegio di Rodolfo si legge in forma identica a quella stampata in *Italia Sacra* nel manoscritto settecentesco chiamato «Cartulario della Chiesa Fiesolana» (in Archivio Vescovile di Fesole, II-B-3), alle pp. 169-172. ⁵⁸ «Clericos quoque ibi statuimus, quibus canonice viventibus, et baptismalia iura rite celebrantibus, nec non pauperum receptioni non modice intendentibus, quedam ad vite presentis sustentamentum libere *contulimus*, videlicet ecclesiam de Pavelli cum capellis et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Marie de Figline cum capellis et omnibus pertinentiis suis, ecclesiam S. Marie de Tartigliese cum omnibus pertinentiis suis»: *ibid.*, col. 246. (Qui e nelle note seguenti l'evidenziatura in corsivo è nostra) ⁵⁹ «Omnes etiam alias ecclesias que sunt in Figline et Figlinensi districtu, demum ecclesiam S. Bartholomei de Scampato, et ecclesiam S. Petri de Castello Guinildi, et ecclesiam S. Signori, et ecclesiam S. Andree de Ripalta, et S. Margarite et S. Andree de Campiglia, et S. Marie de Carpignano, et S. Donati de Spicciano, et S. Martini Interigi (*sic*); similiter ecclesiam S. Miniatis de Celle cum sua capella, que est in castello, prefate plebi *concedimus*, easque per illius loci plebanum canonice *institueudas*, ac sibi in omnibus debitis reverentiis responsuras, velut matrici ecclesie sacerdotaliter *supponimus*»: *ibid.* (con qualche piccola correzione ortografica e modifica di punteggiatura). ⁶⁰ «Decima quoque novalium, ac sepulturam eorum, qui apud eandem elegerint sepeliri, nisi excommunicati fuerint, vel interdicti, liberam esse iam dicto loco canonice concedimus (...); preterea illam partem, quam circumposite plebes habent in iudiciis defunctorum, et primitiis, et decimationibus sui plebanatus» (*ibid.*). Questa «porzione», come troviamo precisato in seguito, era di 1/4 (cfr. *infra*, n. 109). ⁶¹ Il presule riconobbe inoltre alla pieve la metà dello spazio rimasto disponibile sul «podium presbiteri Benedicti», sul quale essa sorgeva (con gli edifici e gli spazi annessi), riservandosi solo «tutto ciò che gli fosse stato necessario per costruire la curia e i suoi edifici di servizio». Forse che Rodolfo si lasciava aperta la possibilità di trasferirsi in futuro a Figline? ⁶² Cfr. la n. 59. Non conosciamo l'ubicazione di S. Donato di «Spicciano».

prime colline poco al di là del Cesto) di tutta la porzione settentrionale del proprio territorio, rispetto al quale il nuovo *plebatus* figlinese inglobava, peraltro, anche un lembo di quello di S. Vito.⁶³ Non sembra perciò azzardato vedere nell'atto emanato dal vescovo Rodolfo la volontà di 'premiare' la comunità figlinese anche a spese delle pievi adiacenti. Ciò, probabilmente, veniva incontro alle richieste degli strati superiori della società locale, se è vero che uno dei maggiori avversari del progetto di trasferire a Figline la sede vescovile fiesolana era stato Ranieri degli Ubertini da Gaville, la cui famiglia era particolarmente legata alla pieve di S. Romolo, posta vicino all'omonimo castello.⁶⁴ Poco tempo dopo, come si è accennato, il vescovo Rodolfo donò la «nuova» pieve di Figline ai canonici della cattedrale di Fiesole. L'atto poté essere emanato il 27 maggio dello stesso 1175 o - al più - del seguente 1176: per sciogliere il dubbio non è d'aiuto la lettera con la quale Alessandro III rinnovò i duri rimproveri già rivolti a Rodolfo il 30 aprile 1175, rivolgendosi questa volta anche al «preposto e ai canonici fiesolani», giacché l'esemplare che ne abbiamo reca solo le indicazioni «dato in Anagni, il 12 ottobre» (e il papa fu ad Anagni sia nell'autunno 1175 che in quello del 1176).⁶⁵ La donazione corrispose forse all'intenzione di far sì che la canonica vescovile di S. Romolo ottenesse sulla pieve di Figline le stesse prerogative che avrebbe avuto *naturaliter* sulla cattedrale, se la traslazione di questa fosse andata a buon fine. La derivazione della *plebs* dalla «chiesa vescovile» mancata trapela chiaramente nel nostro documento dal fatto che essa fosse indicata con due dediche, la prima della quale a san Romolo (il patrono della sede vescovile fiesolana); ma è interessante che la seconda dediche fosse a s. Maria, ovvero la Titolare della più antica e insigne fra le chiese figlinesi:⁶⁶ questo particolare ci fa comprendere che il senso dell'«atto sacrilego» compiuto dal pievano Ambrogio (e stigmatizzato da Alessandro III il 30 aprile 1175) era stato quello di 'trapiantare' nella nuova chiesa battesimale fondata dal vescovo Rodolfo le reliquie che giustificavano il culto della Vergine come 'patrona' speciale del *castrum* e dell'intera comunità di fedeli di Figline. Ben presto la dediche alla Madonna sarebbe prevalsa sull'altra, perpetuandosi fino ad oggi; e che i Figlinesi tenessero particolarmente a che la pieve fosse l'erede esclusiva della vecchia chiesa di S. Maria, ormai diruta e senza più monastero annesso, è dimostrato da come, di lì a qualche anno, i loro consoli avrebbero contribuito a chiudere la controversia apertasi fra Fiesole e Passignano all'inizio del 1175.⁶⁷ Per il resto, l'atto di concessione dettato dal vescovo Rodolfo il 27 maggio 1175 (o 1176) non fece che confermare quanto contenuto nel precedente *privilegium*. Rispetto ad esso, non erano elencate una ad una le chiese «sottoposte» alla pieve, ma erano meglio specificate quelle «assegnate» («cum omnibus pertinentiis») come dotazione patrimoniale, con menzione esplicita delle rispettive «cappelle»: così, ci viene confermato che alla «ex chiesa e monastero di S. Maria» erano sempre pertinenti «le cappelle di Gaglianella, di Castelvecchio e di S. Lorenzo», mentre apprendiamo per la prima volta che le «cappelle» della canonica di S. Maria di Pavelli erano quelle di S. Maria dell'omonima località, di S. Maria «de Panicalia seu desuper Portam» (posta verosimilmente lungo il Cesto, un po' più a valle) e di S. Michele di Castell'Azzi.⁶⁸

2. Gli accordi degli anni 1178-1179 con le pievi limitrofe e con il monastero di Passignano

Pur meritevoli d'attenzione per le informazioni e gli spunti in essi contenuti, i due documenti vescovili del 1175 (1176) furono tuttavia ben presto superati: soprattutto il primo, che nel 1180

⁶³ Come vedremo fra poco: *infra*, n. 72 e testo relativo. ⁶⁴ Cfr. DAVIDSOHN, *Versuch*, pp. 108-109. ⁶⁵ P. F. KEHR, *Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia*, IV, Città del Vaticano 1977, pp. 169-170 (nr. 18). ⁶⁶ «Plebem (...) S. Romuli et S. Marie de Figino, quam construximus noviter, auctoritate apostolica suffulti et episcopali munimine roboravimus»: *Les registres d'Alexandre IV*, nr. 690. ⁶⁷ Si veda *infra*, nn. 69-71 e testo corrispondente. ⁶⁸ «Ecclesiam quondam et monasterium S. Marie ipsius loci cum suis capellis de Galianella et de Castellovekio et S. Laurentii, atque canonicam Beati Angeli de Pavelli cum suis capellis, videlicet S. Marie de Pavelli et S. Marie de Panicalia seu desuper Portam et S. Michaelis de castello Atti, et capellam B. Marie de Tartillise, cum omnibus pertinentiis supradictarum ecclesiarum penes vestrum deliberatum consilium assignavimus; supposuimus etiam sibi alias ecclesias sicut in privilegio a nobis facto continetur» (*Les registres d'Alexandre IV*, nr. 690).

dovette essere largamente rimaneggiato dal nuovo vescovo fiesolano Lanfranco. In realtà, la lettera papale del 12 ottobre 1175/1176 testé citata dimostra che la controversia con Passignano era sempre aperta, e il papa era sempre disponibile ad ascoltare le vibrante proteste dell'abate; e sappiamo altresì che altre proteste furono levate da parte dei pievani di Gaville e di S. Vito. Anche se ci sfuggono molti particolari, è certo che verso la fine di quel decennio si aprì una fase di trattative, le cui conclusioni furono appunto il presupposto perché il vescovo Lanfranco potesse emanare il documento dell'8 aprile 1180, che, pur presentandosi come la conferma dell'atto di fondazione di Rodolfo, ne rappresentava in realtà una vera e propria riformulazione. Stando alle frammentarie informazioni di cui disponiamo, sembra che la prima questione ad essere affrontata fosse la lite aperta dal monastero di Passignano a riguardo dell'utilizzazione del patrimonio dell'ex monastero di S. Maria per dotare la pieve di Figline. Dalle testimonianze rese qualche anno più tardi, nel 1190, in occasione di una nuova controversia, apprendiamo che di quella prima lite s'erano interessati ad un certo punto i consoli del giovane comune figlinese, i quali, pur avendo con ogni evidenza attivamente caldeggiato e sostenuto la fondazione della chiesa battesimale, non potevano vedere di buon occhio il protrarsi di una situazione di tensione con l'ente ecclesiastico che fino alla fine degli anni '60 aveva controllato la cura d'anime e la vita religiosa della popolazione del «castello» (e controllava tuttora l'importante «canonica» di S. Bartolomeo/S. Signore di Scampata, alla quale molte importanti famiglie figlinesi erano tradizionalmente assai legate), in quanto tale situazione di fatto ostacolava l'attività pastorale della *plebs*. L'accordo arrivò verso la fine del governo vescovile di Rodolfo (ossia nel 1178 o all'inizio del 1179). Fu voluto, e forse persino ispirato dai consoli figlinesi, ma fu steso e proclamato a Firenze, da «giudici» (probabilmente ecclesiastici) che non sappiamo se fossero stati delegati da Alessandro III, o scelti -più o meno spontaneamente -come arbitri dalle parti; in quest'ultimo caso, si potrebbe vedere nel loro coinvolgimento la preoccupazione di Firenze per il protrarsi di una situazione di tensione nel castello figlinese da poco riportato all'obbedienza. In ogni caso, l'applicazione in loco di quanto precisato a Firenze avvenne con l'attivo intervento dei consoli e la partecipazione del *populus*. Stando sempre a quanto ne riferirono, ciascuno a suo modo, i testimoni sentiti nel 1190, il vescovo di Fiesole e il pievano di Figline accettarono di restituire a Passignano la chiesa di S. Lorenzo, concessa a suo tempo alla sede vescovile in procinto di trasferirsi a Figline: la restituzione comprese l'edificio cultuale stesso (riconsegnato dai consoli all'abate mercè la cessione simbolica della «funne della sua campana»), le reliquie del suo altare, e cospicui diritti di decima (riguardanti, a quanto pare, tutta l'area meridionale del «castello» figlinese, da Castel Guineldi a Scampata e a Ripalta). In cambio -perché, di fatto, proprio di un *cambium et permutatio* si trattò - l'abate di S. Michele riconobbe al vescovo Rodolfo e al pievano Ambrogio il possesso della chiesa di S. Maria -indispensabile non tanto materialmente, quanto per garantire alla pieve intitolazione ed eredità spirituale della chiesa diruta -e diritti di prelievo decimale sull'area posta a settentrione del *castrum* (e in particolare la zona di Gaglianella).⁶⁹

⁶⁹ Quanto scritto nel testo si basa sulle deposizioni di diversi testimoni. Ranuccino *Benzi*, «interrogatus quomodo abbas habuit decimationem de ecclesia S. Laurentii et ipsam ecclesiam, dicit quod habuit ab episcopo fesulano et archipresbitero et Rainerio preposito sicut cartula exinde facta monstrat, et dicit quod hec fuerunt concordata apud canonicam de S. Signori, sed rogata per iudices Florentie». Corbolo disse «quod ecclesia S. Laurentii (...) est data cum suis decimis abbas ab episcopo Rodulfo et plebano et consulis propter quasdam decimas de Gallianella et propter timorem abbatis ne impediret plebem». Arrighetto *Angaioli* dichiarò a sua volta «quod sibimet erat consul Figgine cum Attaviano et aliis sociis fuit commissa discordia de ecclesia S. Laurentii et eius decimis et ipsimet consules cum assensu et concordia plebani et prioris aptaverunt illam discordiam et fecerunt scribere et laudare Florentie in quadam ecclesia ipsorum consensu», e un console diede poi al priore il possesso di S. Lorenzo «per funem campane». (Lo stesso teste aggiunse «quod quando contractus de ecclesia S. Laurentii fuit factus, episcopus Fesulanus assensit et sane mentis erat et sapientis licet esset gravatus infirmitate et haberet grossam linguam. Item dicit quod se presente et iubente episcopo fesulano presbiter Tebaldu de Castello iuravit reddere reliquias S. Laurentii priori de S. Signori et reddidit in una borsella se vidente»). Renuccio *del Pazo* dichiarò «quod interfuit et vidit quando consules de Figgine et populus cum plebani consensu et clericorum dederunt ecclesiam S. Laurentii cum suis decimis abbas de Pasignano et abbas de Pasignano dedit ecclesiam S. Marie plebano et episcopo». Infine, Albertinuccio *Magiolino* disse «quod interfuit cambio et permutationi quam adinvicem fecerunt plebanus et prior de ecclesia S. Laurentii et decimis et ecclesia S. Marie de Figgine». Tutte queste deposizioni si leggono nel rotolo di più pergamene segnato ASFi, *Dipl. Passignano*, «sec. XII, 12».

Ma è certo che l'accordo del 1178/79 fu ancora più ampio. Quando, nel 1192, il *magister* bolognese Baziano fu chiamato a pronunciare una sentenza arbitrale, egli fece menzione del documento dal quale risultavano «le decime e la 'quarta porzione' che la chiesa di S. Lorenzo *doveva* avere per il popolo di S. Signore, di Scampata, di Castel Guineldi e di Ripalta»; ma dimostrò altresì di conoscere (e anzi volle espressamente «approvare e confermare») una seconda *cartula* - chiamata anche *instrumentum transactionis* - nella quale era riconosciuta al monastero di Passignano l'autorità di «istituire i rettori delle chiese figlinesi di S. Lorenzo, Castel Guineldi e di S. Signore di Scampata». ⁷⁰ Nessuno dei due documenti ci è pervenuto: ma, così come è facile riconnettere il primo all'accordo patrocinato dai consoli fra 1178 e 1179, è altrettanto plausibile che anche il secondo fosse stato sottoscritto dal vescovo e dal pievano nel medesimo contesto, ossia - per dirla con uno dei testimoni del 1190 - «propter timorem abbatis ne impediret plebem». ⁷¹ Ci è pervenuto invece l'accordo stipulato il 14 giugno 1179 da Ambrogio pievano di S. Maria di Figline con Giovanni, pievano della limitrofa S. Vito di «Schergnano», sotto gli auspici del nuovo vescovo fiesolano Lanfranco, «al quale il sommo pontefice (Alessandro III) aveva affidato il compito di risolvere la lite fra le due pievi». Il pievano di S. Vito s'era evidentemente opposto all'inglobamento nel territorio battesimale di Figline delle due chiese di S. Martino di Toreggi e di

(S. Biagio) di Gaglianella, che alla fine acconsentì a cedere, con tutti i loro beni «e con ogni diritto, consuetudine e reverenza», conservando però il diritto di riscuotere la metà delle decime «de populo S. Martini et de Galianella», e di ottenere almeno la metà dei lasciti *post mortem* (e le vesti per intero) dei membri di sette case «massarie», che «per consuetudine erano seppelliti presso la pieve di S. Vito». ⁷²

3. L'applicazione degli accordi: la riscrittura dell'atto di istituzione da parte del nuovo vescovo Lanfranco

Di portata assai maggiore fu l'accordo - concluso certamente nel medesimo periodo - con il pievano di Gaville, del quale abbiamo notizia grazie alla *pagina concessionis* emanata l'8 aprile 1180 dal vescovo Lanfranco in favore del pievano figlinese Ambrogio, del clero minore della pieve e di tutto il «popolo» dei suoi fedeli. Come già abbiamo accennato, questo documento riprendeva e correggeva il contenuto del diploma di Rodolfo. Dopo l'arenga, incentrata sull'opportunità di seguire l'esempio dei predecessori nel promuovere l'edificazione di luoghi di culto, la *narratio* ripeteva alla lettera le motivazioni addotte da costui per la fondazione della pieve, aggiungendo però che la presente conferma aveva il conforto del «libero assenso» e del «beneplacito del pievano di S. Romolo (di Gaville)» («del quale era il territorio, dove ora sorgeva la pieve» di Figline); e con l'ulteriore, significativa menzione dell'«avvenuta cessione formale, da parte di costui, tanto del medesimo territorio, quanto delle chiese, che il vescovo *avrebbe* assegnato» (o meglio «sottoposto») alla pieve di Figline: ⁷³ ne commenteremo il relativo elenco fra un istante, ma possiamo anticipare che non vi comparivano più le chiese del villaggio e del castello di Celle, che il pievano di Gaville era evidentemente riuscito a riportare sotto la propria autorità.

⁷⁰ «Institutionem ecclesie S. Laurentii et ecclesie de Castello Guinildi et de Scanpato et S. Signori abbati adiudico, ut in cartula inde facta continetur, quam cartula omnino approbo et confirmo»: così Baziano nella sentenza. L'abate gli aveva chiesto di condannare il pievano al pagamento di una penale «quia contra instrumentum transactionis venerat, in quo libertates sue ecclesie contineri dicebat»: ASFi, *Dipl. Passignano*, 1192 aprile 20. Al lodo di Baziano è dedicato il § 3 del prossimo capitolo V. ⁷¹ Cfr. *supra*, n. 69 (deposizione di Corbolo). ⁷² ASFi, *Dipl. Passignano*, 1179 giugno 14. L'accordo fu rogato «in plebe de Figine», «concessione et auctoritate domini Lanfranci divina gratia Fesulani episcopi, in cuius arbitrio et providentia tota lis inter plebes iamscriptas difinienda et terminanda ab Alexandro dei gratia summo pontifice erat commissa». Su questo documento (e per qualche altra notizia sulla pieve di S. Vito, detta dal secolo XIII in avanti «all'Ancisa»), si veda *Statuto di San Vito all'Incisa (1379)*, a cura di F. SINATTI D'AMICO, Firenze, Olschki, 1970, pp. 11- 20. ⁷³ «Plebem apud Figinensem (*sic*: «Figlinem»?) a predecessore nostro bone memorie Rodulpho episcopo canonice constructam auctoritate apostolica, nec non summa deliberatione, et multa providentia, habito fratrum consilio, et Sancti Romuli plebani, cuius erat territorium, ubi nunc constructa est ecclesia libero assensu et voluntate, et ab eodem recepta diffinitione eiusdem territorii, et illarum ecclesiarum quas inferius assignabimus (...) devote confirmamus» (questa frase segue immediatamente quella cit. *supra*, a n. 57): *Italia Sacra*, III, col. 247.

Emanato con lo scopo manifesto di dare sanzione definitiva agli accordi stipulati nei mesi precedenti, il documento di Lanfranco registrò puntualmente le non poche novità da essi introdotte. Così, a costituire la dotazione patrimoniale della pieve non concorrevano più le «cappelle» già dipendenti da S. Maria, e la canonica di Pavelli: nell'un caso restava solo «il possesso dell'ex chiesa di S. Maria con le sue pertinenze», e nell'altro, stante il ritorno della canonica di S. Michele ad un'esistenza autonoma, la pieve si vedeva riconoscere solo le due chiese di S. Michele di Castell'Azzi e di S. Maria «supra portam» (oltre a un mulino sul Cesto, e ad altri beni avuti a livello da parte del nuovo priore di Pavelli).⁷⁴ Seguiva quindi, come nel diploma del 1175, l'elenco delle chiese «sottoposte». Vi erano comprese -probabilmente per esigenze di chiarezza e completezza -le chiese testé menzionate di Castell'Azzi e «supra portam», nonché le altre che nel documento precedente avevano fatto parte della dotazione: la canonica di Pavelli con la vicina chiesa di S. Maria, la chiesa del Tartigliese, e S. Tommaso del Castelvechio; non vi compariva invece la chiesa di S. Lorenzo (che, come sappiamo, il vescovo Rodolfo e il pievano Ambrogio avevano restituito a Passignano). Per il resto, l'elenco includeva tutte le altre chiese figlinesi (compresa la canonica di S. Signore) e quelle del retroterra collinare occidentale, con la già notata omissione delle due chiese di Celle, e con la puntuale precisazione che per le ultime due della lista (S. Martino di Toreggi e S. Biagio di Gaglianella) «il pievano di S. Vito aveva compiuto un atto di libera cessione in favore della pieve» (con il documento da noi già ricordato del 1179).⁷⁵ Rispetto al diploma del 1175 vi era però un'ulteriore, significativa novità: la soppressione della frase che, riconoscendo al pievano l'autorità di «istituire canonicamente» le chiese testé elencate, e il diritto d'esigerne «tutte le reverenze dovutegli», esaltava la 'matricità' della pieve figlinese.⁷⁶ Ciò non poteva essere casuale, e rispondeva certamente all'esigenza di non creare nuovi attriti con Passignano, dopo che il vescovo e il pievano avevano acconsentito a riconoscere all'abate i diritti di «istituzione» da lui vantati sulla canonica di S. Signore e su altre chiese figlinesi. D'altra parte, come già sappiamo, a Lanfranco interessava soprattutto raccogliere i frutti degli accordi raggiunti con tutti e tre i soggetti ecclesiastici colpiti dalla fondazione della pieve; e ciò, oltre ad assicurare a questa la necessaria tranquillità, le arrecava anche qualche piccola contropartita materiale, come le «decime che l'abate di Passignano aveva ceduto formalmente al pievano» contestualmente al recupero di S. Lorenzo: il vescovo le confermò alla pieve con un'aggiunta alla frase, presa pari pari dal diploma di Rodolfo, relativa alla quota delle decime, delle offerte funebri e delle primizie, che sarebbero spettate alla pieve di Figline nella stessa misura che per consuetudine spettava alle altre pievi della diocesi.⁷⁷ Tutto sommato, possiamo ritenere che il diploma di Lanfranco raggiungesse lo scopo voluto, mettendo la pieve in condizione di svolgere regolarmente la propria attività, e consentendo nel contempo ai maggiorenti della comunità figlinese di assicurarle l'appoggio necessario senza rischiare di urtare troppo la suscettibilità dell'abate di Passignano. Sembra, infatti, che proprio intorno al 1180 i consoli di Figline inducessero il priore di S. Signore di Scampata a compiere un gesto di rispetto nei confronti della pieve, recandovisi la domenica delle Palme a ricevere dal pievano i ramoscelli d'olivo benedetto che avrebbe poi distribuito ai propri fedeli.⁷⁸

V. La nuova pieve di S. Maria di Figline e la «canonica» di S. Bartolomeo/S. Signore di Scampata: la controversia sull'«obbedienza» dal 1189 al 1194

1. Le ragioni del contrasto

⁷⁴ «Possessionem quamdam S. Marie cum pertinentiis suis, et ecclesiam S. Michaelis in Castello Acti, et ecclesiam S. Marie supra portam cum pertinentiis suis (...) et quicquid plebanus eiusdem plebis per libellum acquisivit ab Uberto priore de Pavellis»: *ibid.* ⁷⁵ *Ibid.* ⁷⁶ Cf. *supra*, n. 59. ⁷⁷ «Preterea illam partem, quam aliis plebibus ex more statuimus in iudiciis defunctorum, indumentis massariorum et massariarum, primitiis, decimationibus sui plebanatus, et maxime illam decimationem quam abbas de Passignano definivit prescripte plebis plebano et clericis qui pro tempore fuerint de suo plebato habendam canonicè concedimus, salva in omnibus Fesulane Ecclesie auctoritate»: *Italia Sacra*, III, col. 247. ⁷⁸ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 85-86; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 81-82.

Come abbiamo già ricordato, non saremmo in grado di conoscere tanti particolari dell'organizzazione della *cura animarum* fra Figline e Gaville nella seconda metà del secolo XII, se non avessimo la documentazione prodotta in occasione della controversia svoltasi fra il 1189 circa e il 1195. Questa volta, al centro della contesa fu sostanzialmente la definizione dei doveri del priore della canonica di S. Bartolomeo/S. Signore di Scampata nei confronti del pievano di S. Maria di Figline: questione rimasta in ombra fino al 1180 circa, ma venuta rapidamente a galla dopo che la nuova chiesa battesimale ebbe cominciato a funzionare regolarmente, con Ambrogio e poi con i suoi successori Orlando e Monaldo, scelti dal Capitolo della cattedrale di Fiesole e personaggi di rilievo, perché insigniti entrambi della qualifica di *magister*.⁷⁹ La preparazione canonistica dei due pievani ne acuì sicuramente la propensione a far valere per intero le prerogative e i diritti correntemente annessi al proprio ufficio ecclesiastico; ma, anche al di là delle sensibilità individuali (che senza dubbio giocarono un loro ruolo), il fatto stesso che presso il *castrum* collinare di Figline vi fosse ora una *plebs* vera e propria, fondata dal vescovo e dipendente dalla canonica della cattedrale, poneva necessariamente problemi di ridefinizione dei rapporti con le preesistenti chiese interessate alla cura d'anime; e fra queste, la più attiva era senza dubbio la «canonica» posta a sud-ovest del castello, che con il tempo aveva costituito una propria rete di chiese-satelliti.⁸⁰ Per di più, essa dipendeva dal monastero di S. Michele di Passignano, il quale, per marcare il proprio dominio, le aveva addirittura trovato una nuova dedicazione, con la quale essa fu correntemente designata durante tutte le controversie di fine secolo.⁸¹ Come ha ben osservato Chris Wickham, la rivalità fra una pieve e un monastero (oppure una chiesa dipendente da un cenobio) vicini fra loro era un fenomeno frequentissimo nella *Tuscia* del tempo, fonte di numerose controversie, di molte delle quali ci è giunta una documentazione più o meno abbondante.⁸² E la pieve di S. Maria era certo più vicina a Scampata di S. Romolo di Gaville, alla quale aveva sottratto, oltre che l'area dell'insediamento di Figline, tutta la valle inferiore del Cesto fin quasi all'attuale Ponte agli Stolti: niente, all'apparenza, giustificava il fatto che il priore di S. Signore non si recasse alla *plebs* -oltre che per il battesimo pasquale -nelle altre occasioni in cui era tradizione che tutto il clero curato del piviere si riunisse presso la «chiesa-madre»; oppure, che il pievano non avesse il diritto di celebrare la «messa maggiore» in S. Signore, quando gli accadeva di recarvisi. Erano queste le *reverentiae* pretese dal pievano di Figline -o meglio: da ogni pievano toscano del XII-XIII secolo, con leggere variazioni da luogo a luogo -, come espressione visibile di una *obedientia* che contrassegava l'appartenenza all'ambito territoriale e giuridico della *plebs*, e doveva poter essere professata esplicitamente in una qualche occasione pubblica (ossia davanti ad un notaio e a dei testimoni).⁸³

2. La prima fase della lite e le deposizioni testimoniali del 1190 Nel rimandare il lettore alla lucida e incisiva determinazione della *core issue* (la «questione centrale») della disputa, offerta da Wickham nelle pagine centrali del suo studio, ci permettiamo di

⁷⁹ L'elenco dei primi pievani di Figline («primus ... fuit Ambrosius, et postea magister Orlandus et postea magister Monaldus qui nunc est») si trova nella pergamena segnata ASFi, *Dipl. Passignano*, «sec. XIII, n. 8», che contiene estratti dalle deposizioni testimoniali del 1190 e annotazioni utili a sostenere in giudizio le ragioni del monastero (e risale perciò verosimilmente agli anni 1191-1192). ⁸⁰ Nel 1190, vari testimoni dichiararono che già da molti decenni era consuetudine che i preti di S. Andrea di Ripalta,

S. Maria del Tartigliese e S. Maria «de Panicallia» si recassero in S. Signore nelle feste di sant'Agata e santo Stefano e la domenica delle Palme: ASFi, *Dipl. Passignano*, «sec. XII, 12». WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 63-64 (con n. 102); *Dispute ecclesiastiche*, pp. 58-59. ⁸¹ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 18 (con n. 24) e 80 (con n. 131); *Dispute ecclesiastiche*, pp. 14 e 76. Scioglieremmo in senso negativo il dubbio dell'a. circa la possibile esistenza di «due chiese l'una accanto all'altra nello stesso recinto, che insieme formavano la canonica»: l'aula cultuale era una sola, ma la sua condizione giuridica di «canonica» consentiva di 'combinare' la dedicazione originaria con quella nuova, che -secondo quel che scrisse il pievano in un suo *dossier* del 1193 circa - era stata aggiunta in onore di un tale «Segnoranus» che aveva donato lo *ius patronatus* a Passignano (ASFi, *Dipl. Passignano*, «12... n. 36»). ⁸² Molto utile quel che si legge in WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 56-57; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 52-53; qui si trovano anche gli opportuni rimandi alla bibliografia generale. ⁸³ Rimandiamo di nuovo all'ottima rassegna di WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 58-66; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 53-61.

apporte qualche piccola precisazione circa l'avvio e lo svolgimento della vicenda giudiziaria. A compiere - per così dire - la prima mossa, sollevando la questione dinanzi al papa Clemente III (probabilmente verso la fine del 1189), fu il pievano Monaldo;⁸⁴ e per tutta risposta, l'abate di Passignano (era ora Gregorio) ebbe l'idea di riaprire la vecchia storia dell'accaparramento dell'ex chiesa monastica di S. Maria (con le relative reliquie), subito dopo la fine delle ostilità con i Fiorentini, da parte del vescovo fiesolano e del pievano di Figline. L'esame di questa seconda questione fu - con ogni evidenza - affidato dal papa a due ecclesiastici fiorentini (il priore di S. Lorenzo e l'abate di S. Salvatore a Settimo);⁸⁵ ma dell'eventuale attività svolta da costoro non sappiamo nulla, probabilmente perché la causa confluì presto nell'altra, che Clemente III aveva assegnato ad altri due giudici locali, il pievano della vicina S. Vito e il priore fiorentino di S. Iacopo: i testimoni da essi chiamati a deporre si pronunciarono infatti, oltre che sul problema dell'«obbedienza» e delle «reverenze» reclamate dalla pieve (e su molte altre questioni), anche sullo *status* di S. Maria (e di S. Lorenzo, già da essa dipendente), fornendo le informazioni da noi utilizzate nel capitolo precedente. Come avremo modo di vedere, la questione della sorte toccata alla chiesa distrutta nel 1173 dai Fiorentini (e al suo patrimonio) fu risolta dall'abate di Passignano anche in seguito, nonostante l'esistenza degli accordi del 1178/79. Le deposizioni rese nel 1190 sono appunto la fonte più ricca e più ghiotta per uno studio come il nostro, tanto per l'ampia gamma delle questioni affrontate, quanto perché vi furono rievocati situazioni ed episodi che risalgono all'epoca precedente alla fondazione della pieve figlinese. Certo, si deve tenere ben presente che il materiale a nostra disposizione è solo una parte di quello accumulato nel 1190 dal pievano di S. Vito e dal priore di S. Iacopo, giacché si tratta unicamente delle deposizioni rese dai testimoni presentati dal monastero di Passignano (mentre di quelli chiamati a deporre dalla pieve conosciamo solo i nomi);⁸⁶ ma se si considera che l'insieme delle testimonianze ebbe l'effetto di orientare a favore delle rivendicazioni del pievano tanto i due ecclesiastici locali delegati dal papa, quanto il cardinale di curia che Clemente III chiamò ad occuparsi della questione dopo l'appello interposto da Passignano (a mo' di riconsolazione di quelli),⁸⁷ si è in condizione di leggere il contenuto di queste deposizioni 'filopassignanesi' nel modo più proficuo. Così, se ad una prima scorsa l'attenzione è attirata soprattutto dalla metodicità con la quale i testimoni tendevano a minimizzare il significato di ogni episodio che potesse indicare l'accettazione da parte del clero di S. Signore del superiore ruolo pastorale e liturgico rivestito dalla chiesa battesimale (S. Romolo di Gaville prima e S. Maria di Figline poi) - donde l'insistenza, già notata da Wickham, nel rilevare che il priore aveva sempre inteso la propria presenza presso la pieve (come pure la presenza del pievano in S. Signore) come una pura e semplice 'partecipazione amichevole', fatta su invito e non per dovere ovvero diritto -,⁸⁸ basta mettersi nell'ottica dei giudici (interessati principalmente ad appurare se tali presenze ci fossero effettivamente state) per trovare

⁸⁴ Come affermato esplicitamente dall'abate di Passignano in una sua 'memoria' del 1192: «cum ecclesia nostra de Pasiniano canonicam de Figline ordinavit per clericos suos iam sunt C anni quiete et pacifice, plebanus de Figline qui modo est movit questionem de ipsa canonica contra nos, dicens se vellet id habere de nostra canonica quod de aliis ecclesiis sue parrochie habet et percipit. (...) mota vero questione predicta, dominus papa Clemens precepit priori S. Jacobi et plebano S. Viti ut de causa ipsa cognoscerent et ad finem debitum eam perducerent» (ASFi, *Dipl. Passignano*, «1255»: doc. nr. 7).⁸⁵ L'unica menzione di quest'incarico si trova in una lettera scritta dal Capitolo della cattedrale di Fiesole ai due ecclesiastici senesi che il 12 luglio 1191 (come fra poco vedremo) erano stati incaricati da Celestino III di occuparsi della stessa questione di S. Maria, testé riaperta dal monastero di Passignano: i canonici fiesolani fecero appunto presente che tale lettera papale non ricordava il fatto che già «dominus papa C. (lemens) priori S. Laurentii Florentini et abbati de Septimo (huiusmodi causam) terminandam commisit»: ASFi, *Dipl. Passignano*, «1255» (doc. nr. 4). Il lettore attento noterà che la nostra ricostruzione dello svolgimento della controversia (o meglio: delle controversie) è in qualche particolare e per alcuni passaggi difforme da quella di WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 50-54; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 46-50.⁸⁶ Le deposizioni dei testimoni presentati dal monastero si leggono in ASFi, *Dipl. Passignano*, «sec. XII, 12», «sec. XII, 8» e «11... n. IV»; i nomi dei testimoni presentati dal pievano sono elencati nella già citata 'memoria' redatta da costui verso il 1193/94: *ibid.*, «12... n. 36».⁸⁷ «Qui testes ab utraque parte recipientes parte de proprietate ad finem totum perduxerunt negotium; quia vero assessores nobis merito erant suspecti ad sedem apostolicam appellavimus»: questa frase, scritta dall'abate di Passignano nel 1192, si legge subito dopo quelle riportate *supra*, n. 84.⁸⁸ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 62-64; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 58-60.

un discreto numero d'ammissioni piuttosto eloquenti. In effetti, il priore di S. Signore era andato almeno qualche volta alla pieve in occasione del battesimo pasquale (anche se solo «quando gli era capitato di avere dei figliocci»), come pure il mercoledì delle Ceneri (anche se solo nel caso in cui «avesse avuto dei penitenti»);⁸⁹ e aveva partecipato di persona (o aveva inviato i propri chierici) alle «litanie» (magari solo negli anni di siccità).⁹⁰ Inoltre, non di rado il pievano era venuto in S. Signore per la festa di san Pietro (celebrata qui, ma motivata dall'intitolazione all'Apostolo della chiesa di Castel Guineldi),⁹¹ e forse anche per quella di san Bartolomeo;⁹² e aveva partecipato altresì piuttosto attivamente alla celebrazione di molte esequie funebri.⁹³ Di più ancora, questi rapporti erano stati così poco casuali ed eccezionali, che - nonostante quasi tutti i testimoni si preoccupassero di aprire la propria deposizione dichiarando di sapere per conoscenza diretta che, almeno negli ultimi quaranta o cinquant'anni, la chiesa di S. Signore era sempre stata «libera e pacificamente sciolta da ogni prestazione di reverenza o obbedienza al vescovo e al pievano di Figline o di Gaville»⁹⁴ - era noto a molti che almeno due priori avevano acconsentito a fare professione d'obbedienza al pievano *pro tempore* (nel primo caso, antecedente al 1175, a quello di Gaville, nel secondo a quello di Figline).⁹⁵ La conservazione delle deposizioni rese nel 1190 dai testimoni presentati dal pievano Monaldo ci avrebbe probabilmente offerto un quadro ancor più ricco, utile soprattutto - crediamo - a farci un'idea più articolata della 'presa' realmente esercitata a suo tempo dalla pieve di Gaville sull'area dell'insediamento di Figline. Una volta che la nuova pieve qui fondata poté iniziare a funzionare (con la forte identità di erede della vecchia e venerata chiesa castrense di S. Maria), i consoli del comune locale ne sostennero apertamente i diritti (ordinando ad esempio ai chierici di S. Signore di recarsi alla pieve la domenica delle Palme),⁹⁶ sì che la pretesa del priore della «canonica» di Scampata (appoggiato dal suo superiore, l'abate di Passignano) di essere «sciolto» da qualsiasi obbligo d'«obbedienza» nei confronti della chiesa battesimale non fu riconosciuta né dai delegati papali *in loco*, né dal cardinale Pietro.

3. La sentenza del card. Pietro (primavera 1191) e le sue movimentate conseguenze

La sentenza pronunciata da costui a Roma fra marzo e aprile del 1191 si limitò - per quanto ne sappiamo - a stabilire che il priore di S. Signore «facesse manifestazione d'obbedienza al pievano»,⁹⁷ e a prescrivere che ciò avvenisse immediatamente, prima cioè che le due parti lasciassero la Città Eterna. Fu a questo punto che - come scrive efficacemente Wickham - il priore Giovanni «perse la testa»⁹⁸ e, dopo un breve ma concitato conflitto con il cardinale - culminato in una scomunica da questi pronunciata il Giovedì santo (che nel 1191 cadeva l'11 aprile) e successivamente ritirata -, pur di non compiere atti che avrebbero potuto costituire un precedente

⁸⁹ «Item dicit quod die cineris quandoque prior de S. Segnori ibat cum his de populo suo qui volebant accipere penitentiam et non propter aliud, et similiter dicit quod si sabbato sancto ibat ad plebem, non ibat propter aliquam reverentiam sed qui(a) habebat ibi filioccios»: così, ad es., il testimone «Ascaranus» (ASFi, *Dipl. Passignano*, «sec. XII, 12»). ⁹⁰ «Prior de S. Segnori quandoque ibat et quandoque mictibat unum de suis clericis cum cruce et populo ad plebem in letaniis»: così «Bornictus Petruccini», mentre Ranuccino «de Pazo» disse addirittura «quod quadam vice vidit priorem de S. Segnori ire ad letanias ad plebem de Gaville pro penuria aque sed non pro debito» (*ibid.*). ⁹¹ Gregorio, ex-priore di S. Signore, «quadam vice vidit plebanum de Gaville ad festum sancti Petri et dicit missam ibi semel. Interrogatus si ex gratia vel ex debito veniebat ibi plebanus, dicit quod sic veniebat et recipiebatur sicut reciperetur ibi plebanus S. Viti vel sicut alius plebanus vel clericus» (*ibid.*). ⁹² «Plebanus invitabatur a priore in suis festivitatibus in quibusdam, et vidit eos dicere missam ibi duabus vicibus»: così, ad es., dichiarò «Semontanus» (*ibid.*). ⁹³ «Qui vellent eum invitare ad mortuos faciebant et plebanus bene recipiebatur» («Bornictus»): *ibid.* ⁹⁴ L'autorevole Ranuccino Benzi «iuratus dicit quod per L annos continuos vidit ecclesiam de S. Segnori liberam et absolutam et pacificam ab episcopo et plebano de Figgine et de Gaville ab omni reverentia et obedientia et conditione usque ad hoc tempus»; e così molti altri (*ibid.*). ⁹⁵ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, pp. 58-59; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 54-55. ⁹⁶ Ranuccino, «interrogatus si (...) priores fuerunt ad plebem de Figgine in dominica de olivo, respondit quod non veniebat ibi nisi per districtum consulum Figginiensium» (ASFi, *Dipl. Passignano*, «sec. XII, 12»). ⁹⁷ «Adiudicatum est a domino P. (etro) cardinali ut prior noster in eadem canonica per nos institutus obedientiam prefato plebano (...) exhiberet»: così la 'memoria' dell'abate di Passignano (ASFi, *Dipl. Passignano*, «1255», doc. nr. 7). ⁹⁸ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 51; *Dispute ecclesiastiche*, p. 47.

pericoloso, finì per resignare il proprio ufficio nelle mani di Pietro.⁹⁹ Fu un gesto altrettanto e forse più pericoloso della «professione d'obbedienza»: l'aprirsi -in queste particolari condizioni -della sedevacanza di S. Signore consentì al pievano di ottenere dal papa (che nel frattempo era cambiato: morto Clemente III, gli era subentrato Celestino III) una lettera che dettava modi e tempi dell'elezione e insediamento del nuovo priore. Della questione avrebbe dovuto occuparsi il vescovo di Fiesole. Innanzitutto, egli avrebbe ordinato al monastero di Passignano di provvedere all'elezione entro trenta giorni, trascorsi i quali avrebbe avuto facoltà di provvedere direttamente; e in ogni caso, l'eletto avrebbe dovuto essere «presentato» al pievano,¹⁰⁰ il cui diritto di vedersi promettere l'«obbedienza» diveniva così - grazie all'incalzare degli eventi -un vero e proprio diritto d'«istituzione» canonica del priore di S. Signore: proprio l'attribuzione che il vescovo Rodolfo aveva inserito nel diploma del 1175, ma Lanfranco, nella 'riedizione' di cinque anni dopo, aveva prudentemente cancellato. Dal canto suo, il monastero di Passignano cercò di opporsi alla piega presa dagli eventi asserendo che Giovanni aveva partecipato al dibattito svoltosi a Roma di fronte al cardinale senza un esplicito mandato; e sollevò questione di 'legittimo sospetto' nei confronti del vescovo di Fiesole (il cui incarico di promuovere il rapido svolgimento dell'elezione del nuovo priore di S. Signore gli era stato affidato dal papa per assicurare l'esecuzione della sentenza emanata da Pietro).¹⁰¹ Inoltre, Passignano risollevò ancora una volta la questione delle «reliquie e dei possessi» sottratti all'ex monastero di S. Maria per darli alla pieve di Figline. Di tale questione si occupò la lettera apostolica del 12 luglio 1191 (che ne affidò l'esame a due ecclesiastici senesi);¹⁰² e tre giorni dopo, una seconda lettera di Celestino III diede seguito alle proteste di Passignano, affiancando al vescovo di Fiesole il priore della canonica lucchese di S. Frediano, che insieme con lui avrebbe dovuto accertare «la verità riguardo allo svolgimento di tutto l'affare» («senza riguardo alcuno» alla precedente lettera papale relativa all'esecuzione della sentenza di Pietro).¹⁰³ Non si può negare che questa lettera apostolica del 15 luglio 1191 fosse piuttosto ambigua. Forse, fu proprio giocando su tale ambiguità che il vescovo di Fiesole ritenne che il mandato ricevuto in precedenza dal papa di assicurare in tempi brevi la conclusione della sedevacanza di S. Signore fosse ancora valido, giacché fra l'estate e l'autunno del 1191 egli si mosse da solo, seguendo quella falsariga (probabilmente dopo aver annullato un tentativo d'elezione compiuto da Passignano, e scomunicato il priore designato e insediato dal monastero).¹⁰⁴ Il resoconto di quest'attività del vescovo Lanfranco è contenuto nella lettera indirizzata da Celestino III ai monaci di Passignano in data 5 dicembre 1191 (e redatta evidentemente sulla base di quanto riferito al papa dal vescovo stesso): poiché i membri del cenobio non avevano presentato nel termine prescritto «una persona idonea al pievano, perché fosse istituita nella chiesa (di S. Signore)», la «presentazione» era stata compiuta dal vescovo Lanfranco, nella persona di Episcopello (scelto insieme con i canonici della cattedrale), e ora il papa ordinava a Passignano di «permettere a Episcopello, ormai istituito nella stessa chiesa, di permanervi pacificamente» (minacciando, in caso contrario, di autorizzare il presule a sottoporre S. Signore ad interdetto).¹⁰⁵

⁹⁹ Un'efficace e pittoresca descrizione di questi avvenimenti nella 'memoria' del pievano Monaldo: ASFi, *Dipl. Passignano*, «12... n. 36». ¹⁰⁰ La ricostruzione si basa sul doc. cit. alla n. precedente, e sulla lettera papale del 5 dicembre 1191 (KEHR, *Papsturkunden*, pp. 194-195, nr. 42), sulla quale torneremo fra breve. ¹⁰¹ Per il primo argomento, si veda la 'memoria' del pievano in ASFi, *Dipl. Passignano*, «12... n. 36» (e la lettera papale del 15 luglio 1191 cit. *infra*, n. 103); per il secondo l'analogo testo passignanese in ASFi, *Dipl. Passignano*, «1255», doc. nr. 7. ¹⁰² KEHR, *Papsturkunden*, pp. 192-193, nr. 39 (da ASFi, *Dipl. Passignano*, «1255», doc. nr. 2; ivi, di seguito, la lettera con la quale l'arciprete della cattedrale di Siena e il priore di S. Martino informarono il pievano di Figline e il Capitolo della cattedrale di Fiesole del mandato ricevuto, e la risposta, già menzionata, dei canonici fiesolani). ¹⁰³ KEHR, *Papsturkunden*, pp. 193-194, nr. 40. ¹⁰⁴ «Pendente autem iamscripta commissione episcopus non expectato collega vel eius inrequisito consensu sententiam excommunicationis in nostrum priorem pertulit, in quo ei ita detulimus sicut debuimus»: ASFi, *Dipl. Passignano*, «1255», doc. nr. 7. ¹⁰⁵ «Venerabilis frater noster Fesulanus episcopus, sicut acceperat in mandatis, dilectum filium Episcopellum predicto plebano instituendum in sepe dictam ecclesiam Sancti Segnori presentavit. Verum quoniam ipsius institutionem ratam habemus et duximus confirmandam, presentium vobis auctoritate mandamus quatinus iam dictum

A questo punto, Passignano sembrava aver perso a vantaggio della pieve il diritto d'«installare» in S. Bartolomeo/S. Signore un priore di propria scelta e fiducia. Ma il monastero non si diede assolutamente per vinto, anche perché quanto risultava dalla lettera apostolica del 5 dicembre sembrava palesemente in contrasto con il tenore di quella del 15 luglio precedente (sì che gli atti compiuti dal vescovo fiesolano «non expectato collega vel eo inrequisito» potevano a buon diritto essere considerati illegittimi). Non conosciamo i passi eventualmente compiuti dal monastero nei confronti della Sede apostolica nel periodo immediatamente successivo all'arrivo della lettera del 5 dicembre (sappiamo solo di un'ulteriore commissione papale al vescovo di Pistoia in data 9 febbraio 1192, il cui testo ci è giunto però assai mutilo: forse si trattava dell'ennesimo 'rilancio' della questione di S. Maria di Figline);¹⁰⁶ ma di certo, verso la primavera le parti si accordarono per sottoporre l'intero contenzioso ad un arbitro imparziale e altamente qualificato, ossia il celebre *magister* bolognese Bassiano o Baziano.

4. L'arbitrato del *magister* Baziano (20 aprile 1192)

La scelta di ricorrere ad una personalità così eminente (affrontando le relative spese di viaggio e soggiorno a Bologna, certo non molto inferiori a quelle necessarie per andare e trattenersi a Roma) sembra già di per sé denotare il convincimento che la «lite» aperta nel pur non lontano 1189 s'era ormai troppo aggrovigliata per sperare di poterla sbrogliare con la solita tecnica del ricorso 'unilaterale' al papa: la «resignazione» del priore Giovanni nelle mani del cardinale aveva aperto questioni procedurali e sostanziali (la competenza sull'«istituzione»!) nuove e delicatissime, impedendo altresì la soluzione del problema dell'«obbedienza» e delle «reverenze»; e per di più, la 'campagna' di raccolta di testimonianze del 1190 aveva rivelato che vi erano varie altre singole questioni in sospeso (riguardanti le decime e le sepolture di determinate «case», come pure i mulini della valle del Cesto), che avrebbero dovuto anch'esse ricevere una definizione. A Baziano le parti misero perciò a disposizione un ampio materiale documentario. I 'pezzi' più antichi erano probabilmente le pergamene contenenti gli accordi del febbraio 1168; vi s'aggiungevano tutti gli atti simili stipulati alla fine del decennio successivo e i diplomi dei vescovi fiesolani Rodolfo e Lanfranco; vi erano poi sicuramente i rotoli pergamenei delle deposizioni testimoniali del 1190; mentre ciascuna delle parti dovette fornire una propria ricostruzione della vicenda giudiziaria apertasi nel 1189, con le relative pezze d'appoggio. Così, sembra sensato ritenere che in tale occasione il monastero di Passignano allestisse due *dossier* che abbiamo già avuto modo di citare più volte: la 'memoria' relativa alla questione di S. Maria e S. Lorenzo (vero e proprio 'pezzo di bravura' di diritto canonico, atto a solleticare il *magister* bolognese);¹⁰⁷ e la 'raccolta' contenente la trascrizione di sei lettere (di cui una di Alessandro III e tre di Celestino III) riguardanti sia la controversia su S. Maria sia quella sull'«obbedienza», nonché la narrazione dell'«andamento dell'affare e della controversia fra noi e i canonici fiesolani e il pievano di Figline», aggiornata al momento in cui il vescovo di Fiesole era stato autorizzato dal papa a promuovere il rapido insediamento in S. Signore di un priore scelto dai primi e gradito al secondo (con facoltà di sottoporre ad interdetto la canonica, «si monaci non consentirent per episcopum hoc fieri»).¹⁰⁸ Il fatto che questa ricostruzione non menzionasse l'avvenuta «istituzione» di Episcopello in S. Signore non significa necessariamente che essa fosse stata stesa prima della lettera apostolica del 5 dicembre (riportata nello stesso *dossier*): dal punto di vista del monastero di Passignano, l'argomento centrale era che tutti quanti gli atti compiuti dal vescovo di Fiesole dopo la lettera celestiniana del 15 luglio erano da invalidare, perché con quel documento, con il quale il papa gli aveva affiancato il priore di S. Frediano, «totius cause facta fuit eis commissio», ossia nessuno spazio o giustificazione erano rimasti per atti unilaterali compiuti sulla base di mandati precedenti.

Episcopellum in ipsa ecclesia benigne tractantes, illum in eadem ecclesia permittatis pacifice permanere» (KEHR, *Papsturkunden*, p. 195, nr. 42).¹⁰⁶ *Ibid.*, pp. 195-196, nr. 43. ¹⁰⁷ ASFi, *Dipl. Passignano*, «1187». Cfr. WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 71; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 66-67. ¹⁰⁸ «Processus negotii et controversie inter nos et canonicos fesulanos atque plebanum de Figline ex altera parte talis est»: ASFi, *Dipl. Passignano*, «1255» (doc. nr. 7).

La conferma dell'installazione di Episcopello in S. Signore era invece d'importanza essenziale per il pievano di Figline, il quale aveva accettato di sottoporsi all'arbitrato di Baziano nella certezza di ottenere da lui la definitiva legittimazione di tale operazione. Questa era appunto la prima delle «richieste» (*petitiones*) presentate all'arbitro bolognese da Monaldo, ed elencate dal *magister* all'inizio della sua sentenza del 20 aprile 1192. Il pievano chiedeva altresì la conferma della sentenza romana del cardinale Pietro, e il riconoscimento del proprio diritto di riscuotere la «quarta parte» di tutte le decime del piviere, come previsto dai privilegi elargiti dai vescovi fiesolani (e, a detta di Monaldo, confermati «dalla Curia romana»).¹⁰⁹ Pur se compiuto, in apparenza, solo a proposito di questo punto specifico, il richiamo alle concessioni vescovili aveva in realtà nella 'strategia' di Monaldo una portata assai più ampia. La conferma (data evidentemente per certa) dell'*electio* e *institutio* di Episcopello comportava infatti il superamento degli accordi raggiunti nel 1178/79 sulla questione del «diritto d'istituzione» nelle chiese figlinesi dipendenti da Passignano; e rendeva perciò nuovamente d'attualità il dettato del primo privilegio vescovile (quello del 1175), con il quale Rodolfo aveva assegnato senz'altro al pievano il «diritto d'istituire canonicamente tutte le chiese poste a Figline o nel distretto figlinese». ¹¹⁰ Che l'obiettivo del pievano fosse, nella primavera del 1192, precisamente quello di ottenere condizioni il più possibile coincidenti con quanto previsto da Rodolfo nel 1175, ci sembra evidente anche dalle ulteriori richieste formulate a Baziano: a cominciare da quelle -fra loro intrecciate -di «riavere indietro la chiesa di S. Lorenzo» (in quanto era una delle *capellae* dipendenti da S. Maria assegnate originariamente in dotazione alla pieve), e d'ottenere il diritto di «installare il cappellano in Castel Guineldi» (giacché altrimenti S. Pietro sarebbe rimasta l'unica chiesa di Figline sulla quale il pievano non avrebbe avuto tale facoltà). Il privilegio vescovile del 1175 aveva inoltre stabilito che tutte le chiese di Figline avrebbero dovuto «rispondere alla pieve» (cui erano sottoposte «come alla propria chiesa matrice») «di tutte le 'reverenze' ad essa dovute»; e ciò sarebbe stato assicurato ora sia dalla conferma definitiva della sentenza cardinalizia del 1191 (alla quale si chiedeva peraltro di aggiungere una più precisa determinazione delle «reverenze da esibire alla pieve nei giorni di festa»), sia dall'abolizione dell'obbligo fatto ai cappellani di S. Maria di Tartigliese e S. Andrea di Ripalta di recarsi in determinate festività alla canonica di S. Signore.¹¹¹ A questo corposo pacchetto di richieste presentato da Monaldo (il quale sperava evidentemente di chiudere la controversia con una vittoria a 360 gradi), il monastero - a quanto ci risulta - si limitò a contrapporre la richiesta che il pievano fosse condannato a pagare la pena («cento marche d'argento») prevista a carico dei trasgressori nell'*instrumentum transactionis* dove erano stati definiti i diritti inalienabili (*libertates*) goduti da Passignano sulle proprie chiese figlinesi.¹¹² La linea di resistenza scelta dal cenobio era dunque costituita dal richiamo all'integrità degli accordi del 1188/79 (che non a caso la controparte avrebbe voluto vedere accantonati): poiché in essi era stato stabilito in modo inequivocabile che l'autorità di installare gli officianti di S. Signore, S. Lorenzo e S. Pietro di Castel Guineldi spettava unicamente a Passignano, quanto operato dal vescovo fiesolano nella seconda metà del 1191 era senza dubbio suscettibile d'invalidazione, e ogni ulteriore rivendicazione avanzata dal pievano contro la lettera di quegli accordi era ingiustificabile. Attestandosi su queste posizioni, il monastero evitava fra l'altro qualsiasi richiamo alla sentenza del cardinale Pietro: come sarebbe risultato chiaro nel prosieguo della controversia, a Passignano si era ben compreso che il comportamento tenuto a Roma dal priore Giovanni era stato del tutto controproducente, e si attendeva perciò di riottenere il diritto d'installare un nuovo priore in S. Signore per sistemare il problema della prestazione formale dell'«obbedienza» nel modo più indolore possibile. La strategia adottata dal monastero di S. Michele in previsione della sentenza

¹⁰⁹ «Petebat enim dominus Monaldus plebanus electionem et institutionem Episcopelli confirmari, et obedientias per curiam sibi adiudicatas et confirmatas roborari, et petebat quartam decimarum et novalium sibi per episcopos Fesulanos concessam et per curiam romanam confirmatam»: ASFi, *Dipl. Passignano*, 1192 aprile 20. ¹¹⁰ Cfr. *supra*, n. 59. ¹¹¹ «Et petebat ecclesiam S. Laurentii sibi restitui et diffinitiones quasdam sibi observari, et petebat (...) cappellanum de Tartillise et de Ripalta ab inhonestis conditionibus absolvi (...) et petebat reverentias sibi exhiberi in festivitibus et mortuorum exequiis (...) et decimam de terra Attinga et de Panicalia sibi dari, et capellanum in Castro Guinildi poni»: ASFi, *Dipl. Passignano*, 1192 aprile 20 (di seguito a quanto riportato alla n. 109). ¹¹² Cfr. *supra*, n. 70.

arbitrale si rivelò azzeccata, in tanto in quanto Baziano riconobbe che, in base alla documentazione presentatagli dalle parti, le principali richieste del pievano erano inaccettabili. È stato appunto notato - a ragione - che «quel che Baziano usò furono i documenti (...) e quasi su ogni caso si mantenne strettamente aderente a quel che i documenti preesistenti (fossero atti notarili o sentenze precedenti) dicevano: gli atti scritti avevano la loro importanza».¹¹³ Così, la lettera apostolica del 15 luglio 1191 dimostrava che Episcopello era stato «presentato» al pievano, e da questi «istituito», dopo che «l'intero affare era stato da papa Celestino riaperto e affidato al vescovo di Fiesole e al priore di S. Frediano»;¹¹⁴ e il dettato della *cartula* del 1178/79 che stabiliva i diritti dell'abate di Passignano sulle chiese di S. Signore, S. Lorenzo e S. Pietro di Castel Guineldi era sufficientemente preciso e univoco da poter essere tranquillamente «approvato e confermato» da Baziano.¹¹⁵ Il quale, va rilevato, applicò il proprio metodo anche a vantaggio del pievano: poiché entrambi i privilegi vescovili concedevano a costui il diritto di riscuotere la «quarta parte» di tutte le decime del piviere, non c'era motivo che l'abate trattenesse «quartam decimarum et novalium de populo S. Signori» (anche se Baziano aggiungeva subito che l'accordo che aveva assegnato a S. Lorenzo le decime di Scampata, Castel Guineldi e Ripalta doveva restare in vigore).¹¹⁶ Degno di nota è anche il modo in cui l'arbitro arrivò a determinare con esattezza le «reverenze» dovute al pievano dal priore di S. Signore. Baziano esaminò con attenzione le deposizioni testimoniali rese nel 1190, e ne trasse il convincimento che vi era materiale sufficiente per imporre al priore l'obbligo di recarsi alla pieve («per se vel per alium») il mercoledì delle Ceneri, il Sabato santo e in occasione delle «litanie maggiori e minori» («a motivo del popolo di fedeli che ha»); e di permettere al pievano, qualora costui fosse stato invitato a presenziare a riti funebri in S. Signore, di celebrarvi la «missa maior».¹¹⁷ Come si vede, sono esattamente i punti sui quali anche noi ci siamo soffermati poco sopra.

5. La reazione del pievano all'arbitrato e le vicende fino al 1194

Ma per quanto fosse ben motivata (almeno riguardo alle questioni di tipo 'spirituale'),¹¹⁸ la sentenza di Baziano era troppo lontana dalle aspettative del pievano Monaldo per poter essere accettata come atto finale della disputa che lo stesso pievano aveva aperto tre anni avanti. Sembra perciò che, dopo qualche settimana, Monaldo ed Episcopello concertassero una reazione: il primo cercò di tergiversare e prender tempo,¹¹⁹ e il secondo corse a Roma per ottenere dal papa la riapertura immediata della causa. Ciò parrebbe documentato dall'atto con cui l'abate di Passignano diffidò il vescovo di Firenze e il *magister* Guido, arciprete del Capitolo di S. Reparata, «dal procedere intorno alla questione di Episcopello sulla scorta della lettera che costui aveva ottenuto dalla Curia romana, in quanto in essa non vi era alcuna menzione della sentenza emanata a Bologna contro lo stesso Episcopello» (e neppure vi era menzione della famosa «lettera di revoca» del 15 luglio 1191): il documento reca la data del 5 giugno 1193, ma probabilmente l'anno va anticipato di una unità;¹²⁰ tanto più che l'8 maggio del 1193 una lettera di Celestino III informava

¹¹³ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 73; *Dispute ecclesiastiche*, pp. 68-69. ¹¹⁴ «Institutionem Episcopelli omnino destruo, quia priusquam totum negotium fuit a domino Celestino revocatum in dubium, et domino Fesulano episcopo et priori S. Fridiani commissum, fuit representatus et institutus»: è un brano della sentenza di Baziano (ASFi, *Dipl. Passignano*, 1192 aprile 20). ¹¹⁵ Rimandiamo nuovamente a quanto riportato *supra*, alla n. 70. ¹¹⁶ «Item abbatem et priorem de S. Signori (...) condempno ne quartam decimarum et novalium de populo S. Signori accipiat, sed plebanum de Figline in pace et quiete habere permittat, sicut quarta a Fesulanis episcopis plebano fuit concessa et a domino papa confirmata, exceptis decimis et quarta quas ecclesia S. Laurentii habere debet de populo S. Signori et de populo de Scampato et de populo de Castello Guineldi et de populo de Ripalta» (ASFi, *Dipl. Passignano*, 1192 aprile 20). ¹¹⁷ «Item pronuntio ut in die cineris et in sabbato paschali et in letaniis maioribus et minoribus prior S. Signori ratione populi quem habet ad plebem per se vel per alium vadat et que pertinent ad clericos exercent et cum plebanus ad sepulturam mortuorum invitatus fuerit, pro plebano recipiat et missam maiorem ei conferat» (*ibid.*). ¹¹⁸ Sulla disinvoltura con la quale Baziano giudicò a proposito dei mulini contesi fra le parti, vedi WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 74 (in corrispondenza di n. 122); *Dispute ecclesiastiche*, p. 69. ¹¹⁹ Così interpreteremmo l'atto contenuto in ASFi, *Dipl. Passignano*, 1192 maggio 22 (con il quale il pievano dichiarò ad alcuni dei personaggi più in vista di Figline «quod volebat et placebat ei adimplere et observare sententiam magistri Bagiani et quod in ea continebatur, si abbas de Passignano simili modo faceret sibi». ¹²⁰ ASFi, *Dipl. Passignano*, «1193 giugno 5».

le parti che nel frattempo la questione era tornata nelle mani del papa, e che esse erano convocate dinanzi a lui il 29 settembre prossimo venturo.¹²¹ Questa udienza ebbe luogo, e indusse il pontefice ad affidare il riesame della causa a due cardinali: Pietro di S. Cecilia (lo stesso del 1191) e Giovanni di S. Prisca; qualche tempo dopo -probabilmente all'inizio di aprile del 1194 -il papa poté promulgare la sentenza da essi pronunciata.¹²² Questa lettera di promulga di Celestino III (giuntaci purtroppo in condizioni di leggibilità non perfette) è molto interessante per due motivi. In primo luogo, essa contiene un resoconto particolareggiato del contraddittorio svoltosi fra le parti di fronte ai due cardinali; e inoltre, attesta che, nel frattempo, il priore di S. Signore fatto eleggere dal vescovo e «istituito» dal pievano aveva abbandonato tale ufficio ecclesiastico, uscendo così dalla vicenda processuale. Davanti agli *auditores* delegati dal papa s'erano affrontati infatti solo l'abate passignanese Gregorio e il pievano Monaldo (il quale per l'occasione aveva fatto preparare un *dossier* pergameneo giunto fino a noi fra le carte di Passignano);¹²³ e alla fine, i due cardinali avevano deciso di confermare in pieno la sentenza emanata da Pietro nella primavera del 1191 (sospendendo invece il giudizio sulla richiesta dell'abate di costringere il pievano ad osservare la sentenza arbitrata di Baziano). Come si ricorderà, il cardinale prete di S. Cecilia aveva stabilito che il priore di S. Signore era tenuto a prestare formale «obbedienza» al pievano di Figline; e ora, la riproposizione di tale sentenza riportava la questione al punto esatto in cui si trovava immediatamente prima che il priore Giovanni fosse scomunicato e quindi resignasse l'ufficio nelle mani del cardinale: il monastero di Passignano era rientrato infatti in possesso del diritto d'eleggere e «istituire» il priore di S. Signore, e l'aveva esercitato installando nella «canonica» di Scampata uno dei propri monaci più avveduti. L'atto formale con il quale Gerolamo, «eletto priore della chiesa di S. Bartolomeo di Figline da Paolo camerlengo di S. Michele di Passignano, e confermato da tutto il capitolo, promise (...) obbedienza al suddetto capitolo, facente le veci dell'abate» è del 18 marzo 1194.¹²⁴ Esso indica -a nostro avviso -che la questione s'era sbloccata da poco (probabilmente con l'annullamento da parte dei due cardinali di tutto quanto compiuto unilateralmente dal vescovo di Fiesole dopo la lettera papale del 15 luglio 1191); ma anche che le udienze romane erano ancora in corso (cosa che spiegherebbe l'assenza dell'abate Gregorio dal monastero). Il pronunciamento finale dei cardinali fu emesso probabilmente (e subito confermato dal papa) fra la fine di marzo e l'inizio del mese successivo. Esso è infatti presupposto da un documento del 16 aprile, che ci mostra il priore 'passignanese' di S. Signore presentarsi al pievano di S. Maria di Figline con l'intenzione di prestargli «a mani giunte l'obbedienza manuale (...) con le dovute e solite reverenze»; al che, Monaldo «rinunciò e rifiutò di ricevere l'obbedienza dal priore», aggiungendo «che non l'avrebbe mai ricevuta da lui» nemmeno in futuro.¹²⁵

VI. La composizione della controversia: l'arbitrato figlinese del 27 marzo 1195

Quel che nella primavera del 1191 avrebbe significato ottenere dalla parte avversa il riconoscimento 'tangibile' della propria vittoria, nel 1194 aveva dunque per il pievano di Figline un sapore ben diverso. Ma se i principali risultati conseguiti attraverso la via giudiziaria -ossia la sentenza pronunciata a suo tempo dal cardinale Pietro, e l'arbitrato dettato nel 1192 da Baziano erano entrambi inaccettabili per la parte che quella via aveva imboccato per prima, ciò significava che ogni ulteriore ricorso alla Curia romana (o anche ad arbitri 'esterni' di alta qualificazione giuridica) sarebbe stato ormai infruttuoso. A rendersene conto per primi non furono, con ogni

¹²¹ KEHR, *Papsturkunden*, pp. 199-200, nr. 48. ¹²² ID., *Die Minuten von Passignano*, pp. 38-40, nr. 16. ¹²³ È la pergamena segnata ASFi, *Dipl. Passignano*, «12... n. 36», e da noi già più volte citata. ¹²⁴ ASFi, *Dipl. Passignano*, «1193 marzo 18». ¹²⁵ «Ieronimus prior ecclesie et canonice S. Segnori, prospiciens et timens mandatum domini apostolici, secundum edictum et formam sententie a venerabili domino Petro presbitero S. Cecilie cardinali date, honestissime clausis manibus obedientiam manulem secundum edictum prefate sententie cum debitis et solitis reverentiis domino Monaldo plebano ecclesie et plebis S. Marie de Figgine voluit facere, quam obedientiam ipse plebanus renuntiavit et refutavit ab ipso priore Ieronimo recipere et dixit ab ipso numquam se recepturum»: ASFi, *Dipl. Passignano*, 1194 aprile 16.

evidenza, i dotti uomini di Chiesa che guidavano allora il monastero passignanese e la pieve di Figline, ma gli esponenti più eminenti della società locale, al cui deciso intervento -tanto deciso da parer quasi un atto d'autorità -si dovette nel marzo del 1195 il raggiungimento di una *concordia* fra le parti, alla quale fu data forma di sentenza arbitrale, emanata nominalmente da due *clerici* di Figline, incardinati l'uno nella canonica di S. Signore e l'altro nella *plebs*.¹²⁶ Con una delle sue tipiche frasi taglienti, Chris Wickham ha notato che quest'arbitrato, «che resse per una generazione, non citava alcun documento»:¹²⁷ all'opposto dunque di quello formulato da Baziano nel 1192, interamente dedicato a confermare o annullare quanto risultava dai documenti scritti, e rimasto di fatto inapplicato. In realtà, su un punto specifico anche gli estensori dell'arbitrato del 1195 citarono e proclamarono la permanente validità di alcune «*scripture per publicam manum facte*»: quello dell'«affare di S. Lorenzo e S. Maria di Figline», per il quale si vollero mantenere in vigore gli accordi del 1178/79, che avevano lasciato alla pieve l'eredità dell'ex monastero femminile, e restituito a Passignano la principale fra le chiese figlinesi già dipendenti da

S. Maria. Come sappiamo, quegli accordi erano stati patrocinati proprio dai consoli del locale comune, giacché la materia toccava la sfera dell'identità religiosa e culturale del «castello»; ben si comprende allora perché gli arbitri -e i loro ispiratori -si preoccupassero che buona parte di tali patti «fosse sempre mantenuta intatta da entrambe le parti».¹²⁸ Buona parte, abbiamo detto, ma non tutto, in quanto gli arbitri del 1195 ne ritoccarono la sezione relativa alla riscossione delle decime, obbligando l'abate di Passignano e il priore di S. Signore a cedere alla pieve i diritti allora riconosciuti a S. Lorenzo (nonché le decime che il «popolo del Castelvecchio *era* tuttora tenuto a dare a S. Signore»). Questo trasferimento di diritti di prelievo era, a sua volta, una delle decisioni tese a definire in modo soddisfacente il complesso delle prerogative liturgiche, pastorali ed economiche spettanti alla pieve; ossia -come ben sappiamo -a rimuovere le ragioni che alla fine del decennio precedente avevano causato l'apertura della controversia. La prima preoccupazione degli arbitri fu per l'appunto quella di enumerare tali prerogative con precisione: con precisione maggiore, per intenderci, di quanto avesse fatto Baziano (peraltro mai ricordato nel testo del 1195, pur se la nuova regolamentazione data a questa materia non era poi molto diversa dalla sua). Così, essi sentenziarono che il «*prior sive rector*» di S. Signore dovesse recarsi alla pieve, oltre che nelle tre ricorrenze del mercoledì delle Ceneri, del battesimo pasquale e delle «litane maggiori e minori», anche il sabato (detto «*de simbolo*») che precede la domenica delle Palme, e il giorno della festa di san Giovanni Battista «*di giugno*»; e in più vollero precisare che nel primo e nell'ultimo di tali giorni (ossia quello delle Ceneri, in cui il clero del piviere si riuniva a «capitolo», e il 24 giugno, festa della pieve come chiesa battesimale), in caso d'impedimento o assenza del priore, avrebbero dovuto andare alla pieve tutti i «suoi chierici», mentre nelle altre circostanze sarebbe stata sufficiente la presenza di un solo «*sacerdos sive clericus*» di S. Signore. Passando quindi alle delicate questioni connesse con le confessioni «*causa mortis*» e con i riti funebri, gli arbitri ordinarono al priore di ricordare ai suoi penitenti «*di lasciare alla pieve qualcosa dei loro beni*» e, qualora i parenti di un defunto avessero richiesto la presenza del pievano in S. Signore, di ricevere costui «*come pievano, lasciandogli la celebrazione della "messa maggiore" (con le oblazioni in essa riscosse)*» e la recitazione delle preghiere e delle benedizioni «*all'atto dell'interramento*». Infine, in occasione delle ricorrenze festeggiate in S. Signore con particolare solennità, il priore avrebbe dovuto «*invitare*» ogni volta il pievano a presenziare, e a celebrarvi la «*messa maggiore*», salvo che in occasione della festa di san Bartolomeo (giorno del Titolare ufficiale della canonica: di feste e celebrazioni in onore di «*san Signore*» non è mai parola nei nostri documenti). Dopo una disposizione relativa ai diritti di «*circa et albergaria*» vantati dal vescovo sulla chiesa di S. Pietro di Castel Guineldi (il cui pagamento annuale il priore avrebbe dovuto fare «*al pievano, per conto del vescovo*»), l'elenco si chiudeva con

¹²⁶ In questo documento colpiscono infatti sia la modesta qualità degli arbitri (due semplici «clerici»), sia il fatto che essi sentenziassero «in base all'atto di concordia che intorno alla lite suddetta fecero di comune accordo, e con il consenso delle parti, Malvicino (Guineldi), Guido d'Orlandino (degli Azzi) e Teoderico (Guineldi)»: il testo completo del lodo con i preliminari è in Appendice, nr. 1. ¹²⁷ WICKHAM, *Ecclesiastical Dispute*, p. 75; *Dispute ecclesiastiche*, p. 70. ¹²⁸ «Tutto il resto dell'affare di S. Lorenzo e S. Maria di Figline, così come è contenuto in documenti notarili, sia mantenuto intatto da entrambe le parti»: il testo latino in Appendice, nr. 1.

l'obbligo fatto al priore di riconoscere e applicare eventuali sentenze di scomunica o interdetto lanciate dal pievano contro chicchessia «per giustificati motivi»; con l'aggiunta non irrilevante, che il pievano avrebbe dovuto rispettare a propria volta le stesse sentenze lanciate dal priore contro «qualcuno dei suoi fedeli», e procedere a scomunicare i propri «parrocchiani» che avessero «recato ingiustamente offesa alla chiesa di S. Signore». ¹²⁹ Di tutte le prerogative sin qui elencate, «chiunque si fosse via via trovato a ricoprire l'ufficio di priore di S. Signore» avrebbe dovuto fare formale cessione e riconoscimento al pievano di S. Maria, «mediante un'investitura fatta con libro e stola». Con quest'atto, riferito ai doveri testé debitamente specificati e delimitati, il priore avrebbe evidentemente assolto al famoso dovere di «prestare l'obbedienza»; ma gli estensori della sentenza evitarono con cura di usare qui tale parola-chiave, che troviamo invece qualche riga più sotto, in tutt'altro contesto. Dopo alcune disposizioni in materia di decime, contraddistinte dalla solita precisione (conosciamo già quelle riguardanti S. Lorenzo e il Castelvechio; interessante è altresì la soluzione trovata per le decime gravanti sui terreni di nuova coltivazione, che le parti avrebbero dovuto dividere a metà), gli arbitri imposero infatti ad entrambe le parti di far redigere in favore dell'altra un atto notarile di «refuta e rinuncia definitiva a proseguire la controversia»; e mentre la «rinuncia» dettata dall'abate di Passignano e dal priore di S. Signore avrebbe dovuto riguardare, genericamente, «tutte le altre contestazioni e questioni che avrebbero potuto essere mosse contro la pieve», l'atto corrispondente confezionato a cura del pievano di Figline e del preposto della cattedrale di Fiesole avrebbe dovuto riferirsi a cose assai più specifiche: «ossia al problema dell'obbedienza, e all'investitura che il pievano voleva dare al priore, e al "quartese" delle decime». Queste parole svelano a nostro avviso il senso profondo dell'arbitrato. Dopo essersi visti riconoscere la serie di diritti che abbiamo visto, il pievano e il Capitolo fiesolano ('patrono' della pieve figlinese) avrebbero dovuto impegnarsi non solo a deporre ogni velleità di proseguire la controversia, ma anche (e forse soprattutto) a rinunciare definitivamente a richiamarsi ai principali documenti intorno ai quali essa s'era svolta. Così, essi non avrebbero più potuto usare in alcun modo la sentenza del cardinale Pietro (confermata ancora l'anno precedente!); e se la rinuncia a reclamare l'investitura del priore di S. Signore rendeva inutilizzabili le lettere papali del 1191 che avevano prima affidato al vescovo di Fiesole il compito di promuovere l'elezione e l'installazione del successore del dimissionario Giovanni, e quindi (il 5 dicembre) confermato il suo operato, l'ulteriore rinuncia ad esigere il «quartese» di tutte le decime del piviere implicava -di fatto -l'accantonamento dei privilegi vescovili del 1175 e del 1180. Una volta che ciascuna delle parti avesse fatto rogare l'«instrumentum diffinitionis et transactionis» ad essa richiesto, l'arbitrato del 27 marzo 1195 sarebbe rimasto pressoché l'unico riferimento valido. Per questo esso fu trascritto per intero all'inizio di tali «instrumenta»: l'archivio di Passignano ci ha conservato quello dettato, già due giorni dopo, dai canonici di Fiesole e dal pievano Monaldo, che l'abate lesse con molta attenzione, esigendo che dal testo del lodo ivi riportato fosse espunta una parolina indebitamente inseritavi, là dove si diceva che il priore di S. Signore avrebbe dovuto ricevere il sacerdote della chiesa battesimale invitato a presenziare alle esequie «tamquam plebanum» (ma non «tamquam suum plebanum!»). ¹³⁰ Il dotto abate Gregorio aveva indubbiamente ragione a dimostrarsi così attento; anche perché, tutto sommato, l'arbitrato del 27 marzo aveva fermato l'offensiva della pieve su una linea accettabile per il monastero e per la canonica di S. Signore, il cui priore, in virtù del mantenimento in vigore degli accordi del 1178/79, sarebbe stato anche in futuro scelto e insediato dai monaci di Passignano. Dal canto suo, il pievano Monaldo ottenne di più di quello che nel decennio precedente i priori di

S. Signore sarebbero stati disposti a concedergli pacificamente e, pur se la canonica di Scampata mantenne una posizione assai autonoma all'interno del *plebanus* di Figline, la chiesa battesimale di

¹²⁹ Rimandiamo al testo pubblicato integralmente in Appendice. ¹³⁰ Si vedano ASFi, *Dipl. Passignano*, 1195 marzo 29 (atto di «rinuncia» e «transazione» dettato dal preposto e dall'arciprete della cattedrale di S. Romolo e da Monaldo, canonico della stessa cattedrale - lo apprendiamo qui per la prima volta - e pievano di Figline), e «1195 aprile 9» («abrasum est id "suum" et lectum et demonstratum in castello de Figline in clastro canonice S. Segnori eodem anno et mensis eiusdem quarto idus», dunque il 10 aprile).

S. Maria si vide confermare il proprio ruolo di centro principale della vita ecclesiastica locale. Certo, scorrendo i documenti relativi alla nuova controversia scoppiata nel 1228, si ha l'impressione che i successori di Monaldo non fossero paghi di quanto ottenuto dall'arbitrato di fine secolo XII,¹³¹ e che il dualismo fra pieve di S. Maria e canonica di S. Bartolomeo (come tornò ad essere correntemente denominata nel Duecento) restasse ancora a lungo, per così dire, un dato strutturale dell'organizzazione ecclesiastica di Figline. Ma perseguire analiticamente una siffatta linea di ricerca non è certo compito di questo lavoro.

Prima di chiudere la lunga pagina 'figlinese', è però opportuno accennare brevemente al gran cambiamento occorso negli anni cinquanta del Duecento, con la distruzione -questa volta radicale -del «castello» collinare e della stessa pieve del *podium presbiteri Benedicti*, e lo spostamento della popolazione nell'area del mercatale.¹³² Come già sappiamo, sin dal 1255 i canonici della cattedrale di Fiesole si fecero rinnovare da Alessandro IV l'atto di donazione della pieve emanato dal vescovo Rodolfo nel maggio del 1175 (o 1176); e nel febbraio 1257 lo stesso papa concesse qualche alleggerimento fiscale al pievano di Figline (che aveva subito gravi danni «in destructione plebis *sue* ac quarumdam ecclesiarum subiectarum eidem, nec non et castri de Figino [*sic*]»), e soprattutto elargì un'indulgenza di 100 giorni ai fedeli che avessero contribuito alla ricostruzione.¹³³ La prima pietra della nuova chiesa pievana fu posata forse già nel marzo;¹³⁴ e sembra certo che il sito in cui essa fu ricostruita fosse quello già occupato da S. Michele di Castell'Azzi, distrutta anch'essa nel 1252 insieme con la piccola struttura fortificata che la cingeva.¹³⁵ A quel punto, sparite pressoché tutte le chiese che precedentemente si trovavano nell'area del «castello» di Figline (sulle colline o nel piano),¹³⁶ la *plebs* di S. Maria, con l'amplissima *platea* prospiciente, si trovò anche materialmente al centro di quello che era ormai divenuto pressoché l'unico nucleo insediativo figlinese.

VII. Uno sguardo al plebato di Cavriglia: la difesa dei diritti della vecchia pieve di mezzacosta e l'affermazione di S. Lorenzo di Montevarchi

Intorno alla metà del Duecento, anche i due cospicui insediamenti di 'Pianalberti' e Montevarchi avevano un edificio di culto che costituiva il centro della loro vita religiosa e civile: in entrambi i casi esso era dedicato a S. Lorenzo, e l'ubicazione era già quella attuale (anche se le forme architettoniche erano diverse). Ma lo *status* dell'una e dell'altra chiesa era molto diverso da quello della pieve figlinese di S. Maria: mentre questa fu sin dalla sua fondazione chiesa battesimale, dotata di un proprio *plebatus* ritagliato (con notevole generosità) da quello di S. Romolo di Gaville, le due S. Lorenzo di Pianalberti e di Montevarchi nacquero e crebbero come 'cappelle' della pieve

¹³¹ Così, il 12 maggio 1228 il *dominus* Clerico priore di S. Bartolomeo cercò di presentarsi al cospetto del pievano Pagano (che era allora a Firenze) brandendo «quamdam pergamenam scriptam (...) et librum et stola» e dicendogli queste parole: «ego promitto vobis observare et facere sicut in hac pergamena continetur»; ma il pievano si allontanò rapidamente. Nella pergamena c'era la formula con cui Clerico prometteva «per investituram cum libro et stola» che avrebbe osservato «omnia que continentur in arbitrio lato inter dictam plebem et supradictam canonicam et monasterium» (ASF, *Dipl. Passignano*, 1228 maggio 12). ¹³² Su queste vicende si veda P. PIRILLO, *Famiglia e mobilità sociale nella Toscana medievale. I Franzesi Della Foresta da Figline Valdarno (secoli XII-XV)*, Firenze, Opus Libri, 1992 (Fonti e studi di storia locale, 7), pp. XXX ¹³³ *Les Registres d'Alexandre IV*, nr. 1738 e 1739 (ambidue con data 1257 febbraio 20). Le parole usate dal papa nella prima lettera (e citate nel testo), nonché il fatto che nel 1341 un appezzamento di terreno posto «in castellari Fighini» (ossia nell'area del castello distrutto nel 1252) si trovasse «in loco dicto 'el Canto della Pieve'» (PIRILLO, *Famiglia e mobilità*, p. 245), ci sembra che dimostrino che il primo edificio pievano di Figline si trovava in collina. ¹³⁴ La notizia è data (peraltro senza indicazioni utili per riscontrarla) da A. BOSSINI, *Storia di Figline e del Valdarno superiore*, Firenze 1964, p. 57. ¹³⁵ Dal famoso documento riportante la «terminazione» della «platea fori» di Figline, eseguita nel 1259, si ricava che la «platea plebis de Fighino» era stata una volta («olim») lo spazio antistante «ecclesie de Castellacti»: cfr. P. SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze. Appendice*, Firenze 1952, Parte I, pp. 260-261, nr. 87. La circostanza è nota anche a BOSSINI, *Storia di Figline*, p. 57. ¹³⁶ Come si deduce dall'elenco delle chiese sottoposte alla pieve di Figline, contenuto nelle liste decimali del 1302-1303: *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Tuscia II*, p. 61 (nr. 1169-1179).

di S. Giovanni Battista di Cavriglia; e a differenza di Gaville, l'integrità del *plebatus* di Cavriglia fu caparbiamente difesa non solo nel secolo XII, ma anche nel XIII. Colpisce, innanzitutto, che ci siano giunti ben due privilegi apostolici del secolo XII, ottenuti dal pievano *pro tempore* di S. Giovanni di Cavriglia, allo scopo di farsi confermare i diritti della pieve. Nel 1144, Celestino II (su preghiera del vescovo Gionata) ribadì i doveri d'obbedienza dei «presbiteri» e del «populus» delle «cappelle» di Montevarchi, Montegonzi, Sereto e Pianalberti (soprattutto in materia di decime, oblazioni e testamenti);¹³⁷ e nel 1183 Lucio III confermò un elenco particolareggiato di ben 19 *ecclesiae* dipendenti (più il monastero femminile di S. Maria di Cavriglia), oltre a una quantità di mulini, boschi e diritti di decima, senza tralasciare d'invitare nuovamente i «clerici et laici totius plebei» a «prestare e promettere» al pievano «la solita e debita obbedienza» (e di ricordare infine i diritti della pieve in materia di lasciti testamentari e di sepolture).¹³⁸ Qualche decennio dopo, il pievano Ranuccio ebbe una lite con il monastero di Passignano riguardo allo *status* della cappella ospitaliera di S. Romolo del Quercio (ubicata lungo il borro e presso il villaggio omonimi); e dopo un breve iter giudiziario si arrivò anche qui ad un arbitrato (affidato al pievano di S. Pietro di Gropina), che cercò di trovare un punto d'equilibrio fra i diritti e l'attività pastorale di quella «cappella» monastica (che era soggetta a Passignano in modo ancor più completo di S. Bartolomeo di Scampata) e le prerogative della pieve.¹³⁹ Ma anziché soffermarci ad analizzare questo pur interessante documento del 1225, conviene concentrare la nostra residua attenzione su S. Lorenzo di Montevarchi, che già nel privilegio papale del 1183 era definita «canonica» (ossia era officiata, almeno in teoria, da una pluralità di preti e chierici ad essa deputati sotto la guida di un priore). La sua importanza è evidenziata dalla lettera di Onorio III del 7 agosto 1218, con cui il papa informava il pievano di Cavriglia di aver concesso all'*ecclesia S. Laurentii de Monte Guarchi* il privilegio di avere un proprio fonte battesimale, per consentire ai bambini «della sola Montevarchi e del villaggio (attiguo) di S. Tommaso di essere battezzati in caso di necessità e in presenza di inondazioni invernali» (e fatti salvi i «diritti, onori e consuetudini» della pieve, dalla quale S. Lorenzo avrebbe dovuto ricevere gli oli necessari alla consacrazione dell'acqua e alla celebrazione del rito battesimale).¹⁴⁰ Questa lettera è degna di nota, sia per la relativa rarità -almeno prima del secolo XIV- di siffatte concessioni; sia perché essa rivela la capacità del clero di S. Lorenzo di rivolgersi con successo alla Sede Apostolica. L'istanza fu certamente appoggiata dalla società laica di Montevarchi, nonché dai conti Guidi, già signori dell'omonimo castello posto sulle colline, e molto influenti anche sulla terra murata cresciuta lungo la strada di fondovalle (dove S. Lorenzo si trovava sicuramente allora, se non già dal momento della sua fondazione).¹⁴¹ Una notissima testimonianza del 1279, ossia il testamento della contessa Beatrice, figlia del fu Rodolfo da Capraia e vedova del conte Marcovaldo, ci informa che in S. Lorenzo era stato sepolto il conte Guido Guerra IV, figlio premorto della testatrice, che perciò destinò 10 'lire' «ala kalonicha d Montevarchi», per l'acquisto di «uno paramento da prete» (da far indossare a chi avesse celebrato le messe in suffragio dell'anima del defunto).¹⁴² Munita sin dall'inizio del Duecento della facoltà d'impartire il battesimo ai bambini di Montevarchi, e resa insigne dall'essere una delle chiese sepolcrali dei Guidi, la «canonica» di S. Lorenzo aveva dunque raggiunto nella seconda metà del secolo un rilievo particolarissimo; e un documento datato 24 febbraio 1271 sembra coronare questa sua crescita di prestigio, con la concessione di «titolo e nome di pieve» da parte del vescovo fiesolano Manetto. Rivolgendosi a Farinata, «priere della canonica di S. Lorenzo di Montevarchi, e al suo capitolo», il presule

¹³⁷ KEHR, *Papsturkunden in Italien*, III, pp. 488-489. ¹³⁸ *Ibid.*, pp. 511-513. ¹³⁹ Il testo della sentenza è edito integralmente in Appendice, nr. 2. ¹⁴⁰ P. PRESUTTI, *Regesta Honorii papae III*, Roma 1887-1895, nr. 1572. ¹⁴¹ Interessanti notizie, tratte da documenti inediti, nella «memoria» di G. C. CARRARESI, *Le origini di Montevarchi e della sua chiesa maggiore*, S. Giovanni V. no, 1892. Ringraziamo Paolo Pirillo per la segnalazione di questo 'pezzo raro' nella bibliografia sull'organizzazione ecclesiastica medievale del Valdarno, e rimandiamo alla relazione dello stesso studioso, contenuta nel presente volume. ¹⁴² *Testi fiorentini del Duecento e dei primi del trecento*, a cura di A. SCHIAFFINI, Firenze, 1926, pp. 235-243: 238.

ricordava che costoro gli avevano chiesto di rinnovare il privilegio già concesso a inizio secolo dal predecessore Ranieri. Egli s'era perciò risolto a fare di S. Lorenzo una pieve ad ogni effetto, elargendole non solo il diritto di battesimo, ma anche le altre prerogative «que ad ecclesiam baptismalem pertinent», ed assegnandole un territorio esteso dall'Arno fino a Sereto, nonché sottoponendole quattro chiese in esso comprese.¹⁴³ La concessione del vescovo Manetto è naturalmente conosciuta dagli studiosi della storia ecclesiastica e civile di Montevarchi; ma costoro, dopo averne fatto menzione, non mancano d'osservare che essa -stranamente -non sortì alcun particolare effetto, giacché Montevarchi e la sua «canonica» di S. Lorenzo continuarono ancora per molto a far parte del *plebatus* di Cavriglia.¹⁴⁴ Ad un esame diretto di questo documento, si è colpiti dal contrasto fra il suo contenuto studiatamente formale e formulare, e la scrittura corsiva e trascurata - priva cioè d'ogni solennità grafica -con la quale è vergato. È dunque difficile che esso sia veramente uscito dalla cancelleria del vescovo. Ma più che un falso vero e proprio, esso potrebbe essere una sorta di 'proposta', da sottoporre all'approvazione del presule. In tal caso, esso rispecchierebbe veracemente i desideri (o le velleità) del priore Farinata e dei suoi ispiratori, senza peraltro avere alcun valore giuridico.

Nei secoli XII e XIII, dunque, nessun'altra nuova *plebs* sorse nel Valdarno oltre a quella di S. Maria di Figline (che avrebbe dovuto essere la nuova sede vescovile di S. Romolo!); e tanto l'offensiva ingaggiata dai primi pievani figlinesi, quanto la costante difesa condotta dai più anonimi pievani di Cavriglia, ci hanno mostrato la forza di un sistema d'inquadramento pastorale dei fedeli e del territorio che, abbozzato nei primi secoli del Medioevo, proprio nel secolo XII era stato definito in senso giuridico-istituzionale, e per tutto il Duecento poté, nel Valdarno, essere arricchito ma non sgretolato.

APPENDICE DOCUMENTARIA

I. LAUDUM

1195 marzo 27, Figline I chierici Gerardo, canonico di S. Signore, e Pagano, canonico della pieve di Figline, ai quali è stata affidata la composizione della controversia vertente fra l'abate di Passignano e la chiesa di S. Signore, da una parte, e il pievano di Figline dall'altra, sulla base dell'accordo promosso da Malvicino, Guido d'Orlandino e Tedesco, emettono una sentenza arbitrata fondata sui seguenti punti: 1. Fissazione dei doveri del priore di S. Signore verso la pieve in materia di celebrazioni liturgiche, di penitenze ai moribondi e di esequie funebri. 2. Mutuo riconoscimento delle sentenze di scomunica lanciate dall'una e dall'altra parte. 3. Ripartizione dei diritti di prelievo delle decime.

4. Impegno scritto di entrambe le parti a rinunciare ad ulteriori rivendicazioni. 5. Gestione comune di mulini e terreni nella valle del Cesto. Archivio di Stato di Firenze, *Diplomatico Badia a Passignano*, 1195 marzo 27. Pergamena in discreto stato di conservazione. A tergo, di mano del secolo XIII: «laudum inter ecclesiam Sancti Segnori et plebem de Figlino»

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti a[men. Nos, vi]delicet Gerardus clericus et canonicus ecclesie Sancti Segnori / et Paganus clericus et plebis de Figline canonicus, de consensu et compromissione de lite et controversia que / vertebatur inter dominum abbatem de Passignano et ecclesiam Sancti Segnori ex una parte et plebanum / de Figline ex altera, nobis et arbitrio nostro a partibus et earum fratribus comuniter compromissa, de concordia quam / super prefata lite comuniter ex consensu partium Malvicinus et Guido Orlandini et Tedericus fecerunt, hoc modo / laudamus et dicimus et arbitramur, quod prior sive rector ecclesie Sancti Segnori eat ad capitulum ad plebem in / die cineris, aut eiusdem ecclesie clerici si prior abesset, ad simbolum, ad baptismum, ad letanias ma/ iores et minores, ad festum sancti Iohannis de iunio. In his omnibus

¹⁴³ ASFi, *Dipl. Archivio Generale*, «1270 febbraio 24». ¹⁴⁴ Cfr. per tutti REPETTI, *Dizionario*, III, pp. 542-543.

non invitatus eat prior sive eiusdem clerici: / ad capitulum videlicet et ad festum sancti Iohannis eat prior aut eius clerici si prior non adesset, in aliis vero eat / sacerdos sive clericus; in aliis festivitibus si fuerint invitati eant^a Item quando tradunt penitentiam causa mortis suis massaritiis, commoneant eos et eas ut de suis bonis iudicent plebi; ad mortuos / in quibus plebanus fuerit invitatus, ipsi recipiant eum tamquam plebanum, dando ei missam maiorem / cum oblatione et librum ad sepulturam, aut sacerdotem eiusdem plebis. Item in suis festivitibus sol/ lempnibus prior invitet plebanum sive suum sacerdotem dando ei missas maiores preter missam / sancti Bartholomei. Item illud quod annualiter datur pro circa et albergaria Sancti Petri ecclesie, detur plebano vice / episcopi. Item quemcumque iuste plebanus excommunicaverit vel interdixerit, prior et sui clerici habeant eum pro excomunica/ to vel interdicto. Item si prior iuste excommunicaverit vel interdixerit aliquem de suis, plebanus et sui clerici / habeant eum pro excommunicato vel interdicto; vel si parrochianus plebani iniuste offenderit ecclesiam / Sancti Segnori, similiter plebanus excommunicet eum. Et de his omnibus supradictis quicumque pro tempore fuerit prior sive / rector ecclesie Sancti Segnori per investituram cum libro et stola promittat et faciat et observet pleba/ no. Item laudamus et dicimus et arbitramur quod dominus abbas et prior cum suo capitulo faciant rationem / et dent plebi ad dictum sui iudicis, videlicet totam decimationem que fuit Sancti Laure/ ntii; totus alius ceterus qui fuit de facto Sancti Laurentii et Sancte Marie de Figline, sicut continetur in scripturis / per publicam manum factis, semper ab utraque parte conservetur inlesus. Et eodem modo dent totam de/ cimam quam populus de Castellovechio nunc debet dare ecclesie Sancti Segnori. De terris in antea ab eo / populo adquisitis ammodo, illa decima detur ecclesie Sancti Segnori. Item de novalibus dicimus a triginta / annis retro factis et que in antea fient pro medietate habeant et teneant. Item dici/ mus de omnibus aliis controversiis et questionibus que adversus plebem possint moveri, / abbas et prior cum suo capitulo faciat finem refutationem perpetualem transactionem / et pactum de non ulterius litigando faciant plebano ad dictum sui iudicis sub pena / apostolici, videlicet sub pena officii et beneficii et dignitatis eorum. Ad hec lauda/ mus et dicimus et arbitramur quod plebanus et prepositus fesulanus cum suo capitulo faciant finem / refutationem perpetualem transactionem, videlicet de hobedientia et de investitu/ ra quam plebanus conabatur dare priori et de quartise et de omnibus aliis preter supradicta, et pactum / faciant abbati de non ulterius litigando sub pena predicta ad dictum sui iudicis. / Item de consensu partium laudamus et dicimus et arbitramur quod infra hos fines, a / gualcheria de Panicallia usque Arnum, omnia hedificia ibi facta aut / facienda et portus sint comunia inter plebem et ecclesiam Sancti Segnori et quecumque / ibi pro hutilitate hedificiorum habent et adquisita fuerint, similiter lucra / et expense comunia sint, et etiam ipse res. Item laudamus et dicimus quod molendina / de Pogiale mutent in loco qui dicitur Sancta Margarita et compensatio / hinc inde facta fiat de melioratione et mutatione domus et massa/ ritiarum et ferramentorum ipsorum molendinorum, ut fiat restauratio ad dictum / magistri Cittadini. Item quascumque terras habent in culturis sive in aliis / aut in antea habebunt, et necesse viderint comuniter habere, ipsas habeant et tene/ ant, recompensatione facta ad dictum Bene et Sescalchi. Item lauda/ mus et dicimus quod molendina ibi facta aut in antea facienda a modo, lucra / et expense sint eis comunia. Item laudamus et dicimus quod homines ibi in prefatis lo/ cis terram habentes, si necesse fuerit sub pena dominorum et rectorum de Figline de/ beant terram cambire^b ad dictum Octaviani et Fabri ad salvamentum. Item laudamus et dicimus quod omnia supradicta de comuni expensa hinc ad proximum festum sancti Petri de iunio sine fraude ab apostolico confirmare faciatis. Item lauda/ mus et dicimus quod omnia supradicta teneatis et tenere faciatis sub pena domini / pape et vestre dignitatis et hofficii vestri et beneficii et honoris quam / in nobis compromisistis, coram Malvicino et Tederico et Guidone Orlandini / et Lamberto et Bonaguida et Alpisciano et Bono iudice et Octaviano / testibus ductis et aliis / quam pluribus. Actum Figline in domo Malvicini, anno / ab incarnatione Domini MC nonagesimo quinto, die VI kalendas aprilis, indictione / XIII feliciter. Nos Malvicinus et Tedericus et Guido Orlandini penam imponimus / C marchas argenti puri.

^a invitati *aggiunto dopo* eant *con segno di richiamo*. ^b *sic*.

(ST) Ego Grimaldus domini Frederici imperatoris notarius et iudex predictis da/ tionibus et compromissionibus interfui et vidi, ideoque omnia ut supra / leguntur ex mandato iamdictorum laudatorum scripsi et complevi.

II. COMPROMISSUM SIVE LAUDUM

1225 ottobre 23, Castello di 'Pianalberti' Bonaguida, pievano della pieve di Gropina, chiamato dalle parti a comporre la controversia aperta fra l'abate del monastero di Passignano e il pievano della pieve di Cavriglia a riguardo dello *status* della cappella di S. Romolo «de Quercio» (che l'abate ritiene essere totalmente esente dall'autorità della pieve) emette una sentenza arbitrale. Il pievano dovrà: 1) lasciare alla cappella i diritti funerari sui parrocchiani trasferitisi a Pianalberti, a Ricasoli e in altri luoghi del plebato; 2) permettere al cappellano di S. Romolo d'impartire la penitenza ai propri fedeli e d'accoglierli di domenica, nella festa di Tutti i Santi e in altre ricorrenze; 3) riconoscere l'esistenza di un popolo di fedeli della cappella; 4) lasciare al cappellano il prelievo delle decime su certi terreni esattamente delimitati, mentre su altri terreni il prelievo sarà diviso a metà. A sua volta, l'abate dovrà permettere che il cappellano di S. Romolo si rechi alla pieve in determinate occasioni; rispetti le sentenze di scomunica lanciate dal pievano; inviti il pievano alla festa della cappella (lasciandogli decidere chi dovrà celebrare la messa maggiore), come pure alle esequie funebri (con divisione a metà delle oblazioni). Ogni nuovo cappellano di S. Romolo, entro quindici giorni da che vi sarà stato installato dall'abate, dovrà presentarsi al pievano e promettergli «con libro e stola» di osservare e rispettare quanto contenuto nel presente lodo. Archivio di Stato di Firenze, *Diplomatico Badia a Passignano*, 1225 ottobre 23 Pergamena marginata e rigata in discreto stato di conservazione. Taglio verticale per ca 5 cm sul bordo destro; taglio orizzontale per ca 2 cm sul bordo destro; una lacerazione sul bordo sinistro toglie qualche lettera a sei righe. Note dorsali: di mano duecentesca «compromissum sive laudum inter plebem de Caprilia et monasterium de Pasignano super ecclesia de Quercio»; di mano trecentesca «compromissum et laudum factum in plebanum de Gropina ex parte monasterii de Pasignano et ex parte plebani de Caprilia occasione ecclesie de Quercio»

(ST) In Dei nomine amen. Anno Domini Millesimo ducentesimo vigesimo quinto, decima kalendas novembris, indictione quartadecima, Frederico imperatore imperante. / Cum lis et controversia verteretur inter donnum Rodulfum abbatem de Pasignano et capitulum eiusdem abbazye ex una parte, et dominum Ranu/ ccium plebanum plebis de Caprilia et capitulum eiusdem ex altera, que talis erat. Petebat namque dictus plebanus nomine sue ecclesie a dicto abbathe / de Pasignano nomine sue abbazye ut dimitteret sibi in pace cappellam Sancti Romuli de Quercio positam in plebatu de Caprilia ad omnem obedientiam / et reverentiam, ad quam vel quas habebat alias cappellas sui plebatus. Item petebat dictus plebanus quod abbas de Pasignano compelleretur et procuraret quod capel/ lanus de Quercio faceret prefato plebano obedientiam manualementem, iret ad capitulum, Sabbatum sanctum, festivitates, letanias et ad omnes reverentias quas faciunt alii cappellani de / plebatu suo, et quod recipiat dictus cappellanus plebanum et suos clericos in cappella de Quercio sicuti alii cappellani recipiunt in suis cappellis. Item petebat ut dictus / abbas et cappellanus cessarent ab iniuria et molestia quam sibi et sue ecclesie inferebant super parrochianis positos in Ricasoli et castro de Plano Alberti qui olim fuerant / de Quercio, et dimitterent eum pacifice possidere ipsos et omnes decimas positas ubicumque in plebatu de Caprilia, et super ipsis nullam iniuriam vel molestiam inferrent eidem, nisi / privilegio vel alio iure ea vendicarent et tuerentur. Item petebat prefatus plebanus ut dictus abbas faciat sibi restitui omnes decimas et beneficia mortuorum que / a viginti annis retro dictus cappellanus et ecclesia de Quercio extraxerat vel habuerat de plebatu Capriliae, que estimabat libras centum et plus. Dictus vero / donnus abbas nomine sue ecclesie ad predicta dicebat se nullo modo teneri et petebat quod prefatus plebanus cessaret a molestia et perturbatione quam sibi et ecclesie sue / inferebat super ecclesia de Quercio et omnibus premissis. Item petebat dictus abbas nomine sui monasterii quod prefatus plebanus nomine sue plebis dimitteret eum quiete et pacifice / possidere et tenere tamquam exemptam utroque iure dictam ecclesiam de Quercio et presbiterum eiusdem cum

omnibus suis pertinentiis, silicet parrochianis decimis primitiis et peniten/ tiis, oblationibus vivorum et mortuorum, beneficis, reverentiis debitis et sepulturis ubicumque sint et undecumque esse consueverint et ubicumque ea esse contigerit, quam / cappellam et cappellanum dicebat dictus abbas quo ad omnia que ad ipsam spectant esse liberam et exemptam et semper esse debere a plebano de Caprilia et eius plebe utroque / iure et pleno iure spectare ad monasterium de Pasignano. Item petebat dictus abbas omnia dampna et expensas occasione dicti plebani et plebis factas et quinquagin/ ta libras nomine pene occasione cuiusdam compromissi sibi restitui emendari et dari. Super omnibus predictis et singulis predictorum et super omnibus aliis que ab aliqua parte / contra alteram occasione hospitalis et ecclesie de Quercio possent peti proponi aut dici compromiserunt dictus donnus abbas et plebanus unusquisque nomine sue ecclesie et capituli in do/ minum Bonaguidam plebanum plebis de Gropina, dantes sibi licentiam et liberam potestatem laudandi et auctoritatem precipiendi pronuntiandi arbitrandi atque dicendi / super omnibus predictorum predictis usque ad proximum festum Omnium Sanctorum quodcumque et quomodocumque voluerit, sedendo vel non, parte citata vel non citata, presente vel absente, se/ mel vel pluries et quocumque loco, nullo etiam iuris ordine servato, et quicquid dixerit laudaverit seu arbitratus fuerit semper ratum et firmum habere et tenere et in nullo contra / venire promiserunt sub pena quinquaginta librarum denariorum pisanorum ipsi arbitro et inter se vicissim partes cum stipulatione promissa et pena soluta vel non, omnia et singula / firma et illibata permaneant. Ego inquam Bonaguida plebanus de Gropina, electus factus et constitutus arbiter et arbitrator a dicto donno abbate et prenominato ple/ bano nomine suarum ecclesiarum super omnibus et singulis predictorum, laudo precipio arbitror et dico atque pronuntio quod dictus plebanus nomine sue plebis dimittat et si/ nat dictum abbatem nomine sui monasterii et ecclesie et hospitalis de Quercio pacifice et quiete possidere et habere omnes mortuarias quas usque nunc ecclesia de Quercio et mo/ nasterium de Pasignano habuit et habet in castro Plani Alberti et in Ricasoli et aliis locis dicti plebatus de Caprilia et quotlibet masculos et feminas qui consueverunt / in ecclesia de Quercio sinat eligere sepulturam. Item quod dictus plebanus quiete et pacifice dimittat sacerdotem dicte ecclesie dare penitentias sanorum et infirmorum omnibus quibus / consuevit et ut consuevit ubicumque sint, et quod libere dimittat masculos et feminas sui plebatus ire ad dictam ecclesiam in paschis, festo Omnium Sanctorum et solemnitati/ bus aliis cum debitis reverentiis et oblationibus vivorum et mortuorum ut consueverunt. Item quod plebanus predictus dimittat quiete ecclesiam de Quercio habere et possidere suum / populum quem consuevit sicut consuevit ubicumque sit et recipiat et recipi faciat cappellanum de Quercio sicut fratrem et socium a suis clericis in mortuis et festivitatibus / suis. Item precipio arbitror et dico quod dictus plebanus pacifice et quiete dimittat concedat et permittat cappellanum et ecclesiam de Quercio et Pasignano habere et / possidere omnes decimas quas habet et sunt versus Ricasoli ab illa parte Renacii quod currit da Fontemodi et vadit ad pedem culti Morandini et mittit in Arnun / et via que vadit per podium longum et capitat ad podium talliatum; omnes alie decime que sunt ab alia parte dicti Renacii versus Planum Alberti, quas habere / debet et consuevit monasterium de Pasignano et dicta ecclesia de Quercio, sive sunt vendite ab ipso monasterio sive non, medietatem habeat plebes de Caprilia et medie/ tatem dictum monasterium et ecclesia de Quercio, ita tamen quod abbas et plebanus simul teneantur dictas decimas alienatas et venditas reaquirere si potuerint et in expensis et in / omnibus aliis que super hiis fuerint necessaria per medium facere et respondere sib teneantur, et plebanus laboret efficaciter et per censuram ecclesiasticam ut expedierit compellat antiquos / detentores earum ad satisfactionem cum sint in plebatu suo. Item laudo arbitror et precipio atque pronuntio quod donnus abbas de Pasignano sinat permittat et fieri faciat quod / cappellanus de Quercio vadat ad letanias, symbolum, capitulum^a et festum plebis ut consuevit, et sicut alii qui sunt in plebatu faciunt. Item quod dictus cappellanus de Quercio habeat et tene/ at pro excommunicatis et interdictis eos quos plebanus excommunicaverit vel interdixerit et mandaverit evitari, nisi sint familiares vel conversi de Pasignano, vel nisi malitiose facta / [sit] excommunicatio in preiudicium monasterii de Pasignano et suorum locorum. Item quod dictus cappellanus invitet vel invitari faciat plebanum ad festum suum et ipsum recipiat si/ [cut a]llii clerici qui sunt in plebatu faciunt et sicut consuevit et ad eius voluntatem et beneplacitum missas

^a capitulum aggiunto nell'interlineo dalla stessa mano.

maiores cantari faciat in festo et mortuis nisi quando donnus abbas fuerit / [presens, in] cuius provisione et dispositione tunc premissa fiant. Item precipio quod cappellanus de Quercio invitari faciat plebanum sicut alii qui sunt in plebatu faciunt ad sepulturas parrochi/ [anorum su]orum et deductis omnibus expensis medietatem residui iudicii det plebano et aliam sibi retineat, nisi sint tales persone que mortue sunt pro quibus hoc idem omni alio ca/ [...] ^b facere oporteat vel consueverit, vel nisi speciale testamentum factum fuerit plebi vel dicte ecclesie quod integre perveniat ad eum cui factum est. Item precipio arbitror et dico / [quod] quindecim dies postquam missus fuerit et institutus ab abbathe cappellanus in ecclesia de Quercio se representet coram plebano vel clericis dicte plebis si non fuerit plebanus, et tenens li/ brum cum stola in manu sua dicat et promittat se observaturum ea que in hoc arbitrio continentur et quod iura plebis conservabit et nullatenus ea malitiose turbabit. Item precipio / quod donnus abbas renuntiet rescripto super hoc ad dominum abbatem Florentie inpetrato et ad subdelegatum eius nec ultra in causa illa procedat. Item precipio et laudo quod dictus donnus / abbas et plebanus subscribant et subscribi faciant suis capitulis et consentiant huic presenti compromisso laudo et arbitrio usque ad proximam octavam Omnium Sanctorum, quili/ bet sine expensis adverse partis. Omnibus igitur aliis petitionibus ab utraque parte factis et que super predictis fieri possent cassatis et in irritum redactis, precipio laudo ar/ bitror et dico omnia et singula predictorum ab utraque parte firma semper et illibata teneri et observari et quod nulla pars contra alteram super predictis ultra quam sit dictum et laudatum petere / vel exigere possit aliquo tempore nec contra predicta ullo modo venire sub pena in compromisso apposita. Salva tamen predictis omnibus integre conservatis libertate et exemptione monasterii / de Pasignano et suorum locorum / Acta sunt hec omnia et singula predicta in castro de Plano Alberti in ecclesia Sancti Laurentii. / Testes huius compromissi et arbitrii fuerunt isti: presbiter Ildibrandus de Plano Alberti, dominus Ubaldus, Subitellus scutifer dicti domini abbathis, presbiter Benedictus de Caprilia, / presbiter Bene de Montaio /

Ego Rinutius plebis de Caprilia plebanus huic instrumento consentio et subscribo

Ego presbiter Benedictus canonicus plebis de Caprilia his omnibus consentio et subscribo

Ego presbiter Albertus canonicus plebis de Kaprilia his omnibus consentio et subscribo (ST)

Ego Clarus notarius predictis interfui et a predicto donno abbathe et plebano rogatus hec omnia scripsi et ex mandato predicti domini plebani ar-/ bitratoris in publicam formam redegii et «capitulum» quod superinterlineatum est in trigesima et nona linea mea manu feci

Ego plebanus R. Sancti Ihovannis in Caprilia uic arbitrio et strumento consentio et subscribo

Ego presbiter Benedictus canonicus plebis Caprilie Ego presbiter Albertus canonicus plebis Caprilie consenserunt.

^bquattro-cinque lettere illeggibili per lacerazione.